

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

179° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	7
4 ^a - Difesa	»	10
5 ^a - Bilancio)		12
6 ^a - Finanze e tesoro	»	49
7 ^a - Istruzione	»	53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	57
10 ^a - Industria	»	64
11 ^a - Lavoro	»	69
12 ^a - Igiene e sanità	»	91
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	98

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 9 ^a (Agricoltura)	Pag.	5
--	------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Informazioni e segreto di Stato	Pag.	101
Terrorismo in Italia	»	102

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	103
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	111

CONVOCAZIONI	Pag.	112
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

(A 008 0 00, C 21ª, 0024)

Il Presidente avverte che, con lettera del 30 giugno 1993, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Innocenti, in sostituzione del senatore Mora. Pertanto il senatore Innocenti è incaricato della relazione per la Regione Puglia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(R 135 0 00, C 21ª, 0117)

Il PRESIDENTE avverte che il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 22 giugno 1993, ha trasmesso la dichiarazione di revoca della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Bonferroni (*Doc. IV*, n. 115), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 20 aprile 1993 e deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 28 aprile 1993.

Pertanto, il documento relativo alla predetta autorizzazione a procedere sarà cancellato dall'ordine del giorno.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 169, contro il senatore Andreotti per il reato di cui agli articoli 110 (concorso di persone), 575 (omicidio), e 577 n. 3 (premeditazione) del codice penale.

(R 135 0 00, C 21ª, 0116)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori SAPORITO, FRANCHI, COMPAGNA, DI LEMBO, FILETTI, COCO, BODO, DIONISI, COVI, GIORGI e PINTO.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il Presidente Pellegrino di redigere la relazione per l'Assemblea.

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame della seguente domanda:

- *Doc. IV, n. 105*, contro il senatore Cossiga, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

La seduta termina alle ore 17,15.

COMMISSIONI 5ª e 9ª RIUNITE
5ª (Programmazione economica, bilancio)
9ª (Agricoltura)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
ABIS

Interviene il ministro dell'agricoltura e delle foreste Diana.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Carlotto ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110)

Carpenedo: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

Franchi ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

Coviello ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)

Scheda e Marniga: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046)

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)
(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore CARPENEDO il quale fa presente che il problema della montagna è stato sempre avvertito come una questione sociale, similmente a quella del Mezzogiorno: numerosi sono stati i disegni di legge presentati e risale al governo De Gasperi, nel 1952, un primo intervento organico in materia. La nota positiva degli ultimi anni è che si è avuto un arresto del secolare calo demografico delle zone montane, tant'è che in alcuni casi vi è stato un incremento, soprattutto nel Sud e per il 17 per cento circa dei comuni interessati su scala nazionale.

La legislazione speciale che la materia merita riguarda il triplice livello nazionale, regionale e comunitario. Sul primo versante dovrebbe avere effetti la legge che nascerà dall'approvazione dei provvedimenti in titolo, mentre si stanno muovendo dei passi per quanto concerne il

livello comunitario. Sotto quest'ultimo aspetto esistono dei problemi, come quello legato allo spostamento dell'intervento comunitario dalla montagna alle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1), tra l'altro confondendo la montagna con le altre zone rurali. L'augurio a tal riguardo è che il Governo svolga una azione parallela a quella del Parlamento nel senso di tener conto del fatto che i comuni montani del Centro e del Nord non possono accedere a fondi se non ricevono una classificazione precipua a livello comunitario (obiettivo 5b).

Nell'illustrare poi il disegno di legge governativo, fa presente che lo stesso definisce l'ambito di applicazione della legge (i comuni interamente montani: circa 8,7 milioni di abitanti di cui 2,2 nel Nord-Ovest del Paese, 1,6 nel Nord-Est, 1,5 nel Centro e 3,4 nel Sud e nelle Isole), istituisce un fondo nazionale per la montagna e un comitato nazionale della montagna. Il disegno di legge comprende inoltre una serie di norme su materie di competenza statale, alcune condivisibili (articolo 6: conservazione dell'integrità dell'azienda agricola, articolo 13: interventi per lo sviluppo di attività produttive, articolo 15: tutela dei prodotti tipici), altre meno condivisibili: per esempio, quelle riguardanti le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali (articolo 16), che potrebbero essere diversamente e più incisivamente concepite, eventualmente limitandole ai comuni con meno di 1.000 abitanti che hanno una proporzione complessiva di circa 700.000 unità. È il caso poi di quelle riguardanti le scuole nei comuni più piccoli, che potrebbero essere definite mediante un piano, concordato tra il sovrintendente agli studi e le amministrazioni regionali e non attraverso *standard* che sono utilizzabili per le realtà urbane, ma non per quelle rurali. È il caso infine di quelle riguardanti il premio di insediamento (articolo 19), che dovrebbero essere riservate ai comuni con meno di 5.000 abitanti, che sono quelli più bisognosi di aiuto.

Vi sono insomma problemi di aggiustamento delle norme ma il problema principale riguarda l'impianto stesso del disegno di legge, vale a dire l'individuazione dell'ambito di applicazione della legge ed il ruolo delle regioni. L'impianto del Governo potrebbe essere sostituito da un altro che preveda un ruolo più intenso delle regioni. Ad esse si potrebbe demandare la ridefinizione dei comuni montani, accompagnando i criteri già previsti dall'articolo 28 della legge 142 con altri criteri suggeriti dal professor Barberis (escludere i comuni costieri ed i comuni rivieraschi di lago, fatta eccezione per quelli la cui montanità sia stata riconosciuta dall'ISTAT, ed escludere i 22 comuni montani che l'ISTAT classifica comuni di pianura). Tra le regioni potrebbero essere anche ripartite sinteticamente le risorse del fondo nazionale incoraggiandole a costituire dei fondi regionali per la montagna, alimentati da risorse proprie oltre che da quelle provenienti dal fondo nazionale.

Il relatore si riserva poi di illustrare i disegni di legge di iniziativa parlamentare in titolo nel corso della prossima seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACQUARONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli interni Murrura.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A 007 0 00, C 01^a, 0040)

Il presidente ACQUARONE avverte che, per accordi intervenuti tra il relatore ed il ministro Cassese, si propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1243 e connessi in materia di legittimità dell'azione amministrativa. Auspica che l'esame possa comunque concludersi rapidamente.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene che la Commissione debba trasmettere all'Assemblea i disegni di legge nn. 1243 e connessi entro la fine della prossima settimana.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera opportuno che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari sia convocato per esaminare il programma dei lavori della Commissione.

Il presidente ACQUARONE prende atto di tali richieste.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342)

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: rinvio dell'esame)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver illustrato il contenuto del decreto-legge in titolo, osserva che suscita alcune perplessità l'utilizza-

zione della decretazione d'urgenza in una materia nella quale sarebbe forse più opportuno intervenire in via ordinaria. Si chiede pertanto se non sia il caso acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno indotto all'emanazione del decreto-legge.

La senatrice BARBIERI concorda sulla opportunità di acquisire l'opinione del Governo, anche per sottolineare l'esigenza di una adeguata riflessione sull'utilizzazione della decretazione d'urgenza.

L'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (115-130-348-353-373-889-1045-1050-1281-bis), derivante dallo stralcio degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1a Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri; De Matteo; Compagna ed altri; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri e Rocchi ed altri; rinviato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 30 giugno 1993, a norma dell'articolo 101 del Regolamento
(Esame)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Salvi, propone che la Commissione si pronunci favorevolmente sul disegno di legge in titolo senza modificare le norme precedentemente contenute negli articoli da 7 a 15 del testo sulla riforma elettorale del Senato proposto dalla Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a riferire in tal senso in Assemblea.

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP - (1320)
(Esame e rinvio)

Il relatore SAPORITO, dopo aver ricordato che il provvedimento in titolo reitera i precedenti decreti-legge nn. 34 e 110, sottolinea che esso è finalizzato ad attribuire, analogamente a quanto previsto per il settore privato, ad un organismo unitario le attività previdenziali ed assistenziali relative al settore del pubblico impiego.

Precisato che le gestioni finanziarie e patrimoniali degli enti che confluiscono nell'INPDAP mantengono la loro autonomia, il relatore osserva che l'approfondito esame del provvedimento condotto dalla Camera dei deputati può consentire una valutazione positiva da parte della Commissione.

Propone pertanto di esprimere un giudizio favorevole sul decreto-legge, apportando ad esso alcune correzioni su punti specifici. In particolare, ritiene opportuno rivedere la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 nella parte in cui vengono definite in modo generico le

qualificazioni di moralità e di indipendenza dei componenti il consiglio di amministrazione e migliorare la formulazione del comma 13 dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 5. A tal fine si riserva di presentare proposte di emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Greco: Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853)

(Rinvio dell'esame)

Il presidente ACQUARONE comunica che è stata avanzata da parte dei rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari la richiesta di trasferire l'esame del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Il sottosegretario MURMURA, riservandosi di far conoscere l'avviso del Governo, esprime il proprio personale consenso su tale richiesta che corrisponde all'esigenza di giungere rapidamente ad una disciplina della materia in questione.

I senatori SAPORITO, D'ALESSANDRO PRISCO e SPERONI dichiarano di concordare con la richiesta di trasferimento in sede deliberante.

La Commissione quindi all'unanimità dà mandato al Presidente a rappresentare al Presidente del Senato l'orientamento espresso dai Commissari intervenuti.

La seduta termina alle ore 15,50.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

56^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
DIPAOLA*La seduta inizia alle ore 16,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14: esame. Parere favorevole)
(L 014 0 78, C 04^a, 0007)

Il PRESIDENTE, che sostituisce il relatore senatore Cappuzzo temporaneamente assente, dà conto della proposta di nomina ed illustra il *curriculum vitae* del generale di corpo d'armata (ris) Fortunato Pietro Muraro. Il relatore propone l'espressione di un parere favorevole sulla nomina in questione.

Prende la parola il senatore BOLDRINI il quale sollecita iniziative intese a modificare lo statuto dell'UNUCI in modo da consentire l'iscrizione ad essa degli ufficiali del Corpo volontari della libertà e dei partigiani che abbiano avuto il grado *ad honorem* nonchè degli internati nei campi di concentramento che abbiano anch'essi ricevuto il grado *ad honorem*

Si apre la votazione sulla seguente proposta formulata dal relatore:

«La 4^a Commissione permanente (Difesa),
esaminata la proposta di nomina del generale di Corpo d'armata (ris) Fortunato Pietro Muraro alla carica di vice presidente dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia;
ritenuto che il candidato designato a ricoprire la predetta carica, per le sue doti personali e professionali, per i precedenti di carriera, per l'assolvimento dei compiti connessi con la carica in questione, possiede i requisiti richiesti,
esprime parere favorevole alla predetta designazione».

Alla votazione, che si svolge a scrutinio segreto, partecipano i senatori BOFFARDI, BOLDRINI, BONO PARRINO, CANNARIATO,

CAPPUZZO, DI NUBILA, DIPAOLO, DI STEFANO, GENOVESE, IANNI, LORETO, MESORACA, PERUZZA, RUFFINO (in sostituzione del senatore Butini, ai sensi dell'articolo 31, 2° comma, del Regolamento) e ZAMBERLETTI.

La proposta di motivato parere favorevole risulta approvata con 14 voti a favore ed una scheda bianca.

IN SEDE REFERENTE

RUFFINO. Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (1187)
(Esame e rinvio)

Il senatore BOFFARDI riferisce sul provvedimento che mira ad eliminare una ingiusta discriminazione del trattamento economico-giuridico nei confronti di alcuni ufficiali del ruolo normale del servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto. Il relatore ricorda anzitutto che l'ordinamento della Marina militare prevede che il reclutamento degli ufficiali del predetto Corpo avvenga attraverso pubblico concorso tra laureati e diplomati che siano o sottotenenti di vascello di complemento ovvero in possesso della patente di capitano di lungo corso o di macchina. A differenza delle prime due categorie di ufficiali (alle quali vengono riconosciuti utili l'intero corso legale degli studi universitari ovvero il servizio di complemento già prestato ed il relativo periodo di navigazione), agli ufficiali diplomati e con il titolo professionale marittimo di capitano di lungo corso non viene riconosciuto, ai fini della determinazione dello stipendio, il periodo di imbarco di almeno quattro anni necessario per conseguire la patente. Il predetto periodo di imbarco viene a loro riconosciuto utile ai soli fini pensionistici e nella misura della metà, essendo l'altra metà riscattabile a domanda.

Il provvedimento introduce un correttivo alla normativa vigente al fine di equiparare tutti gli ufficiali delle Capitanerie di porto di diversa provenienza sia per quanto riguarda gli aspetti stipendiali (articolo 1) che quelli pensionistici (articolo 2).

In definitiva la circostanza che la legge di reclutamento abbia stabilito provenienze diverse non può costituire discriminante del trattamento economico dei diversi ufficiali a parità di grado, di funzione e di ruolo.

Il relatore si esprime quindi a favore del provvedimento le cui motivazioni sono state riconosciute fondate fin dal 1977 da diversi organismi militari.

Il presidente DIPAOLO avverte che, a causa dei concomitanti lavori dell'Aula ed in mancanza dei prescritti pareri parlamentari, occorre rinviare il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la mattina di domani.

La seduta termina alle ore 17,15.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Cutrera e per il bilancio e programmazione economica Grillo.

La seduta inizia alle ore 21,25.

SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente ABIS, in temporanea sostituzione del relatore Carpenedo, dichiara il proprio parere contrario sull'emendamento 1.1: condivide il sottosegretario Grillo.

Dopo una dichiarazione di voto in senso contrario del senatore SPOSETTI, l'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 1.2 il presidente ABIS esprime il proprio parere contrario, mentre il sottosegretario GRILLO fa presente che il Governo sta procedendo alla ricognizione degli stanziamenti passibili di revoca ed è pervenuto ad individuare stanziamenti inutilizzati, come è stato segnalato dalle regioni Toscana e Liguria: il parere è dunque contrario sull'emendamento.

Il presidente ABIS invita i proponenti ad una rielaborazione dell'emendamento in previsione dell'esame in Assemblea.

Il senatore SPOSETTI fa presente che la questione sarà discussa approfonditamente in Aula e il Governo dovrà dar conto in particolare dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, in riferimento peraltro non solo all'assestamento, ma anche al decreto-legge n. 155, che è contraddittorio.

rio con il decreto in esame, in quanto provvede a ridurre i fondi di bilancio mentre il provvedimento in titolo ha un effetto propulsivo. Il Governo quindi ha un dovere di una adeguata informativa al Parlamento sugli articolo 1 e 2, anche sotto il profilo dei presupposti di costituzionalità del decreto.

L'emendamento 1.2 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il presidente ABIS si dichiara contrario all'emendamento 1.3, così come il sottosegretario GRILLO.

La senatrice PROCACCI chiede i motivi della contrarietà di tali pareri e il senatore PAVAN fa presente che il concetto di esecutività di cui al comma 1 è onnicomprensivo.

L'emendamento 1.3 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore PAVAN, in temporanea sostituzione del relatore Carpenedo, dichiara il proprio parere contrario sull'emendamento 1.4: condivide il sottosegretario GRILLO.

L'emendamento 1.4 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Contrari il senatore PAVAN e il sottosegretario GRILLO, gli emendamenti 1.6 e 1.5 sono posti separatamente ai voti e vengono respinti.

Il senatore PAVAN dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.7, che, posto ai voti, viene accolto.

Viene quindi posto ai voti e accolto l'articolo 1 come modificato.

Sull'emendamento 2.1 il relatore CARPENEDO si rimette al Governo.

Il sottosegretario GRILLO, in riferimento alle questioni poste in discussione generale dal senatore Cavazzuti sull'articolo 2, fa presente che da una indagine più approfondita vi sono casi di appalti con riserva, quindi senza la disponibilità economica iniziale. Esistono poi accordi di programma sottoscritti con privati, anche se ciò non è autorizzato esplicitamente da una norma e si deduce in via interpretativa dall'ordinamento esistente. Quanto poi al regime tariffario, esso è già previsto dalla legge n. 498 del 1992. Lo scopo dell'articolo 2 in esame è quindi inserire i privati negli accordi di programma in un contesto di recupero mediante le tariffe. Anche se si può discutere la formulazione di tale articolo, tuttavia occorre respingere l'emendamento soppresivo.

Il senatore PICANO ricorda che, se già una legge prevede il contenuto dell'articolo 2, appare inutile ripetere tale normativa in una legge successiva.

Il senatore CAVAZZUTI fa osservare che l'articolo aggrava i dubbi interpretativi già esistenti, anche se è un fatto positivo riconoscere la possibilità che i privati intervengano negli accordi di programma. Appare comunque pericoloso che le tariffe vengano usufruite dai privati, in quanto esse debbono rimanere gestite dall'operatore pubblico.

Dopo che il senatore SPOSETTI ha ribadito che l'articolo 2 è solo una inutile ripetizione della norma già in essere, si sviluppa un dibattito alla quale prendono parte il presidente ABIS (che ricorda che il tornaconto del privato è la tariffa) e i senatori CAVAZZUTI (che ricorda di aver presentato un disegno di legge su un'autorità di vigilanza sui servizi pubblici), CREUSO (il quale, nel riconoscere che la norma ne ripete una già esistente, fa presente che l'elemento innovativo è costituito dal riferimento all'ipotesi del mancato avvio dell'opera, il che pone il problema della sufficienza o meno dell'attuazione della normativa già esistente), SPOSETTI (a giudizio del quale l'articolo 2 è calibrato su casi specifici), PAVAN (che si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo in vista di un suo ripensamento) e Augusto GRAZIANI (il quale fa presente che l'articolo 2 contrasta pericolosamente con il decreto legislativo 594).

Il sottosegretario GRILLO dissente da quest'ultima posizione e smentisce che l'articolo sia diretto a destinatari precisi.

L'emendamento 2.1 viene quindi posto ai voti ed è accolto, restando quindi preclusi i successivi emendamenti 2.2 e 2.3.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario GRILLO, vengono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.2, 3.1 e 3.3.

Sull'emendamento 3.4 il relatore CARPENEDO si rimette al Governo e il sottosegretario GRILLO si dichiara contrario.

Il senatore BRESCIA fa presente che esso serve solo a sveltire le procedure di spesa per le possibilità di intervento di risanamento da parte dei comuni quando vi sia la delega dai proprietari.

Il senatore DE VITO chiede un breve accantonamento dell'emendamento per poter valutare la questione: conviene la Commissione.

Sull'emendamento 3.0.1 il relatore CARPENEDO dichiara il proprio parere favorevole, mentre il senatore RUSSO Michelangelo elimina dal testo il riferimento alle zone relative alla Sicilia occidentale relative al terremoto del 1981.

Il senatore PAVAN pone il problema della copertura dell'emendamento, in relazione alle destinazioni che il Tesoro ha previsto per l'accantonamento imputato, mentre il senatore GIORGI dichiara che è necessario conoscere quali sono gli effetti dell'approvazione dell'emen-

damento, soprattutto in vista della ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone del Belice. Chiede comunque che venga eliminato il riferimento alle opere di competenza locale, per far riferimento a quelle di urbanizzazione.

Il senatore Michelangelo RUSSO esprime il proprio orientamento favorevole su quest'ultima proposta.

L'emendamento 3.0.1 così come riformulato viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Favorevoli il relatore CARPENEDO e il sottosegretario GRILLO, viene quindi posto ai voti ed è accolto l'emendamento 4.1.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 4 così come riformulato.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 4.0.1.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 5.1.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA e dopo una dichiarazione del senatore GIOVANOLLA, il quale si riserva di riformulare in Assemblea l'emendamento 5.2, esso viene posto ai voti ed è respinto.

Il relatore CARPENEDO si dichiara contrario all'emendamento 5.3, così come il sottosegretario CUTRERA: l'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, viene posto ai voti ed è respinto l'emendamento 5.4.

Sull'emendamento 5.5 il relatore CARPENEDO si rimette al Governo e il sottosegretario CUTRERA di dichiara favorevole, perchè esso reintroduce la prima versione del decreto.

L'emendamento 5.5 viene posto ai voti ed è accolto.

Il senatore GIOVANOLLA fa presente che in via di coordinamento va modificato il comma 7 dell'articolo 5, in riferimento al richiamo a tutti gli atti e le certificazioni di cui al comma 1 che non risultino già prodotti.

Viene quindi dichiarato precluso dall'accoglimento dell'emendamento 5.5 l'emendamento 5.16.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 5.6.

Sull'emendamento 5.17, il relatore CARPENEDO si rimette al Governo e il sottosegretario CUTRERA fa presente che la questione da decidere riguarda il riferimento all'articolo 29 della legge n. 241 del 1990: se esso si ritiene implicito nel testo, l'emendamento può essere respinto.

Il senatore SPOSETTI dichiara che deve essere chiaro che il risultato della norma è che la legge regionale viene fatta salva: conferma questa interpretazione il sottosegretario CUTRERA.

L'emendamento 5.17 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Favorevoli il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, l'emendamento 5.18 viene posto ai voti ed è accolto.

Sull'emendamento 5.7 il relatore CARPENEDO invita i presentatori al ritiro, dal momento che l'esigenza sottostante tale proposta è soddisfatta dal comma 5.

La senatrice PROCACCI accoglie l'invito e conseguentemente ritira l'emendamento 5.7.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, vengono quindi posti separatamente e respinti gli emendamenti 5.19 e 5.20.

Sull'emendamento 5.21 il relatore si rimette al Governo e il sottosegretario CUTRERA si dichiara contrario: l'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, vengono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.8 e 5.9.

Sull'emendamento 5.22 si conviene un breve accantonamento per valutarne la portata.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, viene quindi posto ai voti ed è respinto l'emendamento 5.10.

Si riprende l'esame dell'emendamento 5.22.

Il senatore GIOVANOLLA fa presente l'opportunità che vanga tolto il riferimento ad un articolo specifico del codice penale, mentre il sottosegretario CUTRERA si dichiara contrario.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, vengono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 5.11, 5.12, 5.13 e 5.23.

Sull'emendamento 5.15 il relatore CARPENEDO si dichiara contrario, così come il sottosegretario CUTRERA, il quale però fa presente che il problema esiste.

Il senatore PUTIGNANO dichiara di non comprendere le ragioni di un orientamento contrario.

L'emendamento 5.15 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 5.14, il sottosegretario CUTRERA fa presente che è necessario fissare un termine, mentre il presidente ABIS ricorda che esso è implicitamente fissato dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione e delle modifiche al testo del decreto.

L'emendamento 5.14 viene quindi posti ai voti ed è respinto.

Viene quindi posto ai voti ed è accolto con il coordinamento proposto dal senatore GIOVANOLLA e con le modifiche già accolte l'articolo 5 nel suo complesso.

Favorevoli il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA viene posto ai voti ed è accolto l'emendamento 6.1. Posto ai voti viene accolto l'articolo 6 come modificato.

Il relatore CARPENEDO si rimette al Governo sugli emendamenti 7.1 e 7.2: il sottosegretario CUTRERA si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti vengono quindi posti ai voti e vengono accolti. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 7.3.

Favorevoli il relatore e il sottosegretario CUTRERA, vengono quindi posti ai voti separatamente e accolti gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Contrari il relatore e il sottosegretario CUTRERA, viene quindi posto ai voti ed è respinto l'emendamento 8.3.

Viene quindi posto ai voti e accolto l'articolo 8 come emendato.

Il relatore CARPENEDO si dichiara favorevole all'emendamento 8.0.1, mentre il senatore SPOSETTI fa presente che la competenza è dei consigli regionali.

Il senatore GIORGI dichiara il proprio voto favorevole e il sottosegretario CUTRERA fa osservare che il comma 1 è già previsto dalla legge sull'edilizia previdenziale pubblica.

Il relatore CARPENEDO fa osservare che l'emendamento appare opportuno per venire incontro alle esigenze delle cooperative in liquidazione coatta: conferma il proprio orientamento contrario il sottosegretario CUTRERA.

L'emendamento viene quindi posti ai voti ed è respinto.

Favorevoli il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA, vengono quindi posti ai voti e accolti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Sull'emendamento 9.3 il relatore CARPENEDO si rimette al Governo e il sottosegretario CUTRERA si dichiara contrario: l'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Viene quindi posto ai voti ed è accolto l'articolo 9 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA è respinto l'emendamento 10.1. Favorevole il RELATORE ed essendosi rimesso alla Commissione il sottosegretario CUTRERA, dopo un intervento favorevole del senatore PAVAN, risultano accolti gli emendamenti 10.2 e 10.3, di analogo tenore. Rimessosi al Governo il RELATORE e contrario il sottosegretario CUTRERA è quindi respinto l'emendamento 10.4. Favorevole il sottosegretario CUTRERA e il RELATORE è poi approvato l'emendamento 10.5 restando conseguentemente precluso quello 10.6. Resta quindi approvato l'articolo 10, come modificato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 11, si passa all'emendamento 11.0.1. Il sottosegretario CUTRERA invita al ritiro e il RELATORE si dichiara contrario. Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12. Contrari il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA, sono quindi respinti gli emendamenti 12.1 e 12.8. Rimessosi al Governo il RELATORE e contrario il sottosegretario CUTRERA, è quindi respinto l'emendamento 12.2. Contrario il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.6 e 12.5. Contrario il RELATORE e favorevole il sottosegretario CUTRERA è poi accolto l'emendamento 12.7 e l'articolo 12, come modificato.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA è quindi respinto l'emendamento 12.0.1:

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

All'emendamento 13.1 si dichiarano contrari il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA.

Il senatore SPOSETTI ricorda che il Governo aveva preso impegno di cancellare la norma in esame.

Il senatore PAVAN fa presente che il comma 3 prevede che la spesa sia iscritta nella tabella C della legge finanziaria, pur trattandosi di spesa di investimento, che dovrebbe essere invece compresa nella tabella F.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi accolto, restando conseguentemente preclusi gli altri emendamenti all'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA, sono respinti gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4. Favorevole il rappresentante del Governo è poi accolto l'emendamento 14.5. Contrari il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA è respinto l'emendamento 14.6. Favorevole il sottosegretario CUTRERA e dopo dichiarazione di rimessione al Governo del RELATORE è approvato l'emendamento 14.7. Contrari il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA sono quindi respinti gli emendamenti 14.8, 14.9, 14.10, 14.11 e 14.12.

Il senatore FORCIERI fa presente che la data stabilita al comma 2 per l'emanazione dei bandi deve essere modificata, essendo il 30 giugno ormai decorso.

Il senatore GIORGI ritiene che sarebbe opportuno fissare il termine in questione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il senatore PAVAN osserva che, essendo stato respinto l'emendamento 14.6, il problema non potrà che essere affrontato in sede di Assemblea.

Si passa all'esame dell'emendamento 14.21 che, contrario il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA è respinto, analogamente a quello 14.13. La senatrice PROCACCI ritira quindi l'emendamento 14.14.

Si passa all'esame dell'emendamento 14.22. Il RELATORE CARPENEDO si rimette al Governo; il sottosegretario CUTRERA si dichiara contrario e in senso analogo si esprime il senatore SPOSETTI. Posto ai voti, l'emendamento è quindi respinto.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario CUTRERA sono quindi respinti gli emendamenti 14.15, 14.16, 14.17 e 14.18.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato di rimettersi al Governo e il sottosegretario CUTRERA si è espresso in senso favorevole, risulta accolto l'emendamento 14.19. Analogamente è accolto l'emendamento 14.20, dopo pareri favorevoli del RELATORE e del sottosegretario GRILLO. È quindi accolto l'articolo 14, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Favorevoli il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA, è accolto l'emendamento 15.1, nel quale si devono intendere sopresse le parole «di cui all'articolo».

Essendosi rimesso al Governo il RELATORE e dichiaratosi contrario il sottosegretario GRILLO è poi respinto l'emendamento 15.2, mentre è approvato l'articolo 15, nel testo emendato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 16, si passa all'articolo 17.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario CUTRERA sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa quindi all'articolo 18.

Sull'emendamento 18.1 interviene il senatore PAVAN, osservando come la disposizione degli ultimi due periodi consenta di superare le deliberazioni dei consigli comunali.

Il presidente ABIS fa presente che la norma è conseguente alla nuova disciplina delle autonomie locali.

Il senatore SPOSETTI ritiene che essa dia mano libera a decisioni assunte da nuclei eccessivamente ristretti di soggetti, che possono derogare decisioni collegiali.

Il sottosegretario GRILLO osserva che tali decisioni rientrano nella responsabilità del sindaco.

Il senatore PICANO rileva che la questione riguarda opere che superano gli interessi dei comuni.

Il relatore CARPENEDO e il sottosegretario GRILLO si dichiarano quindi contrari all'emendamento che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore SPOSETTI fa presente che le procedure derogatorie di urgenza hanno portato, come è sotto gli occhi di tutti, ad episodi di corruzione.

Il presidente ABIS fa presente che l'emendamento è già stato posto ai voti e su esso non è più ammessa discussione.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario GRILLO, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 18.2 e 18.3.

Non essendovi altri emendamenti all'articolo 18, si passa all'esame dell'emendamento 18.0.1.

Il relatore CARPENEDO si dichiara favorevole.

Il senatore REVIGLIO fa presente che manca una sanzione al comma 2. Ricorda inoltre che il Ministro delle finanze aveva preannunciato un disegno di legge di delega in materia di trattamento dei rifiuti solidi urbani.

Il senatore GIORGI condivide la necessità di prevedere una sanzione e ritiene che si debba graduare nel tempo l'entrata in vigore della norma.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario all'emendamento, ritenendo che esso favorisca precisi interessi.

La senatrice PROCACCI condivide l'opportunità di trattare la materia in apposita delega.

Il senatore PUTIGNANO ritiene che sia illogica la decisione di vietare il trasporto dei rifiuti.

Il senatore PICANO si dichiara favorevole al divieto di trasporti dei rifiuti, che incide notevolmente sui costi.

Il presidente ABIS propone di sostituire la parola «statali» a quella «pubbliche» al comma 1 dell'emendamento.

Il senatore CAVAZZUTI si dichiara favorevole ai commi 1 e 2 dell'emendamento stesso.

Il sottosegretario GRILLO fa presente che l'emendamento si muoveva nella logica di iniziare ad adottare qualche decisione, perchè è ovvio che una normativa complessiva arriverà solo tra molto tempo. In ogni caso, resta scandaloso il fatto che in Italia mancano leggi in materia di disincentivazione delle discariche e di trasporto dei rifiuti. In considerazione dell'andamento del dibattito, ritira quindi l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Contrario il relatore CARPENEDO e il sottosegretario GRILLO è quindi respinto l'emendamento 19.1.

Si passa all'esame dell'emendamento 19.2.

Il sottosegretario GRILLO fornisce alla Commissione una memoria predisposta dall'ANAS, nella quale sono contenuti chiarimenti in ordine alla portata dell'emendamento.

Il presidente ABIS manifesta dubbi sia sul primo comma dell'emendamento, che estende procedure derogatorie, sia sul secondo comma, circa il quale non si comprende il motivo per cui occorra una legge per compiere lavori autostradali.

Il senatore REVIGLIO chiede se la modifica delle procedure crei vincoli per le convenzioni. Ritiene poi che il secondo comma dell'emendamento possa essere accolto, precisando però che la spesa resti nei limiti delle risorse disponibili.

Il sottosegretario GRILLO fa presente che il primo comma consente di realizzare lavori che erano stati bloccati dalla legge n. 498 dello scorso anno. D'altra parte, non si può provvedere nell'ambito della delibera CIPE sul piano autostradale perchè essa, comportando la revisione del sistema tariffario, non può essere adottata in tempi rapidi. L'emendamento, dunque, da una parte mira a sbloccare i contributi finanziari per i lavori già compiuti e, dall'altra, a intervenire sul tratto autostradale Torino-Savona, la cui grave pericolosità è nota.

Il senatore CARLOTTO si dichiara favorevole al secondo comma dell'emendamento.

Il senatore GIORGI è favorevole al primo comma, mentre ritiene non condivisibile il secondo comma, poichè occorre definire le priorità degli interventi autostradali e non intervenire episodicamente.

Il senatore PAVAN ritiene invece che sia opportuno intervenire laddove è necessario.

Il senatore SPOSETTI lamenta il fatto che il Governo non sia ancora intervenuto per disciplinare le nuove convenzioni in materia autostradale. Si dichiara poi contrario al primo comma dell'emendamento, che di fatto porterà il CIPE a non decidere in materia. Quanto al secondo comma, si rende conto dei motivi di urgenza e di sicurezza che lo concernono.

Il senatore FORCIERI lamenta lo stato della viabilità dell'autostrada Torino-Savona.

Il sottosegretario GRILLO propone di modificare l'emendamento, al fine di inserire, al secondo comma, dopo la parola «autorizzata» le parole «nei limiti di lire 200 miliardi, già in essere nel bilancio ANAS».

Comprensivo di tale modifica, è quindi accolto l'emendamento 19.2 e l'articolo 19, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Contrari il relatore CARPENEDO e il sottosegretario GRILLO sono quindi respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2. Analogamente è respinto l'emendamento 20.3, dopo che il RELATORE si è rimesso al Governo e il sottosegretario GRILLO si è dichiarato contrario.

Non essendovi altri emendamenti ai restanti articoli, si torna all'emendamento 3.4, precedentemente accantonato.

Il senatore PAVAN invita i presentatori al ritiro.

Il senatore DE VITO fa presente che si tratta di risorse già assegnate e vincolate. È quindi favorevole all'approvazione dell'emendamento, al quale propone un subemendamento, consistente nell'inserimento della parola «già» dopo quella «somme».

Posto ai voti, l'emendamento è approvato, comprensivo del subemendamento proposto dal senatore De Vito.

È quindi accolto l'articolo 3, nel testo modificato.

La Commissione dà quindi mandato al relatore CARPENEDO a riferire in Assemblea nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 0,40 del 1° luglio 1993.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1285)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

PROCACCI

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

1.2

SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI

Al comma 1 sostituire le parole: «l'esecutività dei singoli progetti» con le altre: «che i progetti siano esecutivi, completi di calcoli statici e strutturali, di indagini geologiche e geognostiche, di particolari costruttivi».

1.3

PROCACCI

Al comma 1 sopprimere le parole: «anche mediante modifica delle procedure applicabili».

1.4

PROCACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «la cui interruzione non determini costi rilevanti» con: «la cui sospensione è stata determinata da provvedimenti amministrativi definitivi sopravvenuti».

1.6

PUTIGNANO

Al comma 1, sono soppresse le parole da: «con priorità per quelle» a: «di crisi» e sono sostituite da: «per le aree territoriali inizialmente previste».

1.5

PUTIGNANO

Al comma 7, alla penultima riga, dopo la parola: «modalità» aggiungere: «e le condizioni»; all'ultima riga, dopo la parola: «commi» aggiungere: «2, 3».

1.7

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

CAVAZZUTI, RUSSO Michelangelo, GIOVANOLLA

Al comma 1, dopo le parole: «immediatamente cantierabili», aggiungere le seguenti: «purchè previsti in strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale approvati e vigenti al 1° aprile 1993».

2.2

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I progetti possono essere finanziati se sottoposti con esito positivo a valutazione impatto ambientale (V.I.A.)».

2.3

PROCACCI, ROCCHI

Art. 3.

Al comma 3, aggiungere, in fondo, le parole: «risultanti da una stima effettuata da un tecnico del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e debitamente sottoscritta».

3.2

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 7, sostituire l'alinea con la seguente:

«1. Il sindaco, sentita la GEO, può, con proprio decreto motivato, prorogare i termini di completamento di lavori il cui stato di avanzamento abbia superato il 75 per cento dell'importo complessivo».

3.1 **PROCACCI, ROCCHI**

Al comma 7, dopo la parola: «il sindaco» aggiungere le altre: «autorizzato a tale scopo, volta per volta, dal consiglio comunale».

3.3 **PROCACCI, ROCCHI**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis All'articolo 15 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, comma 1, lettera d) della legge n. 219 del 1981, se delegati dai proprietari”».

3.4 **BRESCIA, RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Lo stanziamento per la contrazione di mutui decennali destinati alla ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981 autorizzati con legge 23 dicembre 1992, n. 505, è incrementato di altri 123 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 51 miliardi per l'anno 1993 e in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dall'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro del tesoro».

3.0.1 **RUSSO Michelangelo, GRAZIANI Augusto, SPOSETTI**

Art. 4.

All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Per le opere finanziate da comuni, province e loro consorzi e dalle Regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è

autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al primo comma, anche se già anticipate dall'ente mutuario».

4.1 GIOVANOLLA, SPOSETTI, RUSSO Michelangelo, ANGELONI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procedure per le approvazione degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica)

1. I termini stabiliti dalle disposizioni normative vigenti per la approvazione degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica sono da intendersi perentori.

2. La attivazione dei poteri sostitutivi previsti è preceduta da diffida rivolta agli organismi pubblici competenti ad adottare i provvedimenti, risultati inattuati, in termine perentorio.

3. Il mancato rispetto del termine fissato nella diffida comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi e la applicazione, a carico degli amministratori e degli organi della pubblica amministrazione inadempiente, dell'articolo 328 del codice penale».

4.0.1

PUTIGNANO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

PROCACCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Le Regioni devono prevedere modi, tempi e forme per l'autocertificazione. Essa, comunque, non si applica nei casi regolati da norme di salvaguardia el patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale».

5.2

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Procedimenti relativi alle autorizzazioni ed alle concessioni)

1. Le norme legislative regionali possono disporre che i soggetti aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni abbiano la facoltà, ovvero l'obbligo, di richiedere preventivamente al sindaco il certificato urbanistico, indicante ogni disposizione delle norme legislative statali o regionali degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione e di programmazione, dello Stato, della Regione e degli enti locali, riguardanti gli immobili interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 le norme legislative regionali stabiliscono:

a) il periodo per il quale il certificato urbanistico conserva validità, ove non intervengano modificazioni delle disposizioni riguardanti gli immobili interessati;

b) il termine entro il quale il certificato urbanistico deve essere rilasciato;

c) che, nei casi di inutile decorso di tale termine, i soggetti interessati hanno facoltà di richiedere comunque al sindaco le concessioni;

d) che le autorizzazioni possono essere in ogni caso richieste al sindaco anche qualora non sia stato preventivamente richiesto e/o ottenuto il certificato urbanistico.

3. Le norme legislative regionali e, conformemente ad esse, i regolamenti comunali, stabiliscono quali elaborati e documenti debbano essere allegati alle richieste al sindaco delle autorizzazioni e delle concessioni presentate dai soggetti aventi titolo, fermo restando che devono comunque essere allegati:

a) i progetti delle trasformazioni, composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati;

b) la documentazione comprovante l'iscrizione degli immobili interessati al catasto, nonché lo stato e la consistenza degli stessi ivi risultante.

4. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal sindaco, sulla base di relazioni dei competenti uffici comunali, nonché previo parere dell'organo tecnico consultivo comunale.

5. Le determinazioni del sindaco sulle richieste di autorizzazioni e di concessioni, motivate in caso di diniego, devono essere notificate ai richiedenti entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non superiori a novanta giorni per le richieste di autorizzazioni ed a centoventi giorni per le richieste di concessioni, in entrambi i casi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta stessa, ovvero da quella di presentazione dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per iscritto. Tale interruzione di termini è consentita una sola volta.

6. Le notifiche delle determinazioni favorevoli alle richieste di concessioni devono recare l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi previsti dalle vigenti leggi.

7. Le concessioni e le autorizzazioni devono essere ritirate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non inferiori a novanta giorni dalla notifica della determinazione favorevole alla relativa richiesta, previa corresponsione, nei casi di concessione, di quanto dovuto, ovvero previa prestazione delle opporune garanzie previste.

8. Le norme legislative regionali possono prevedere che le richieste di autorizzazioni e di concessioni si intendano assentite a seguito dell'inutile decorrenza dei termini di cui al comma 5 soltanto qualora:

a) gli immobili interessati non ricadano in componenti territoriali assoggettate a disposizioni volte alle tutele dell'integrità fisica o dell'identità culturale del territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione, o da altri atti amministrativi, ad esse conformi;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati;

c) i progetti delle trasformazioni siano composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 373 del codice penale, la conformità ad ogni disposizione delle norme legislative, statali o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione, e di programmazione, dello Stato, della Regione e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati, e/o le trasformazioni progettate, nonché alle indicazioni del certificato urbanistico, ove prescritto, ovvero comunque richiesto e rilasciato;

d) i progetti delle trasformazioni siano stati corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, di istituzioni, organi, uffici esterni all'amministrazione dei comuni, singoli o associati, e delle loro strutture operative, richiesti in relazione agli immobili interessati e/o alle trasformazioni progettate, e/o alle caratteristiche delle trasformazioni;

e) non sia prescritta la stipula di convenzioni.

9. Nei casi di cui al comma 8 i richiedenti possono dare inizio alle attività di trasformazione per le quali è stata richiesta l'autorizzazione o la concessione trenta giorni dopo aver comunicato al sindaco il proprio intendimento di avvalersi di tale facoltà, previa corresponsione, ove le trasformazioni siano subordinate a concessione, dei corrispettivi previsti dalle vigenti leggi, calcolati in via provvisoria sulla base delle relative determinazioni comunali, e salvo conguaglio da determinarsi da parte del sindaco entro novanta giorni. Tale corresponsione è condizione dell'efficacia delle concessioni tacitamente assentite. I termini di inizio e di ultimazione delle attività di trasformazione sono, in ogni caso, pari rispettivamente ad un anno ed a tre anni, e decorrono dalla data in cui si è formato il tacito assentimento. Ai fini degli

adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni o delle concessioni le copie delle richieste rivolte al sindaco per ottenere tali autorizzazioni o concessioni, dalle quali risultino le date di ricevimento delle richieste stesse, nonchè l'elenco di quanto previsto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni ai sensi del comma 8, e, nei casi di trasformazioni subordinate a concessioni, i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei corrispettivi.

5.3

PROCACCI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le concessioni edilizie sono soggette alle disposizioni del presente articolo qualora:

a) gli immobili interessati non ricadano in componenti territoriali assoggettate a disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica o dell'identità culturale del territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione, o da altri atti amministrativi, ad esse conformi;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di programmazione, immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati;

e) non sia prescritta la stipula di convenzioni.

1-bis. - Restano ferme le norme relative alla acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assenti comunque denominati e certificazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale».

5.4

PROCACCI

Al comma 1, le parole da: «Restano ferme», sino a: «comunale», sono sostituite dalle seguenti: «Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 8 agosto 1985 n. 431, e successive modificazioni e integrazioni».

5.5

GIOVANOLLA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «, le quali devono provvedere nel termine di 60 giorni».

5.16

D'AMELIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni del presente articolo trovano diretta applicazione ove e fino a quando le norme legislative regionali non abbiano dettato una disciplina conforme ai principi fondamentali da esse desumibili. Le regioni che abbiano già disciplinato l'argomento entro i limiti dei predetti principi fondamentali dettano le opportune disposizioni ai comuni, mediante deliberazione dell'organo regionale competente a norma del rispettivo statuto».

5.6

PROCACCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione urbanistica generale ed in assenza della legislazione regionale adottata ai sensi degli articoli 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le disposizioni del presente decreto».

5.17

MONTRESORI

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con: «trenta».

5.18

MONTRESORI

Al comma 4, dopo la parola: «riceverla» inserire: «verifica la completezza della documentazione, la sua rispondenza all'elenco previsto dal regolamento edilizio; in caso di incompletezza l'ufficio non accetta la richiesta; in caso di accettazione l'ufficio».

5.7

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 5, dopo le parole: «integrazione documentale» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dal regolamento edilizio».

5.19

D'AMELIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Al parere della Commissione edilizia si applica il disposto di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 7 agosto 1980, n. 241».

5.20

D'AMELIO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile, richiedere al sindaco di adempiere entro 30 giorni. Alla richiesta debbono essere allegati, come condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei piani approvati, nonché al rispetto delle norme edilizie vigenti, in particolare quelle in materia di sicurezza, igieniche e sanitarie; per quanto riguarda i vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, la relazione potrà indicare che le opere in progetto non hanno attinenza con il contenuto del vincolo e le finalità contenute nel vincolo stesso. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta».

5.21

MONTRESORI

Al comma 7, dopo le parole: «comunicazione del provvedimento» aggiungere: «di nulla osta».

5.8

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 7, al terzo periodo dopo le parole: «alcun provvedimento» deve essere aggiunta la seguente frase: «L'interessato può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento conclusivo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione dell'istanza di concessione edilizia a lui interessata. Contestualmente alla nomina del commissario ad acta viene nominata l'autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale in ordine al dettato previsto dall'articolo 328 del codice penale. All'istanza che promuove l'esercizio del controllo sostitutivo devono essere allegati, a condizione di procedibilità, i documenti trasmessi al sindaco in copia autenticata».

5.9

PROCACCI

Al comma 8, sostituire le parole: «articolo 373» con le seguenti: «articolo 483».

5.22

MONTRESORI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La non conformità del progetto e dell'opera realizzata alle prescrizioni di legge e regolamenti in vigore comporta, fatte salve le

sanzioni penali a carico del progettista, una sanzione pecuniaria irrogata dal sindaco, a carico di ciascuno dei seguenti soggetti: progettista, direttore dei lavori e titolare della concessione. Detta sanzione è pari al 30 per cento del valore venale dell'opera».

5.10 GIOVANNELLI, RUSSO Michelangelo

Aggiungere il comma 8-bis: «Il titolare della concessione, il progettista ed il costruttore sono responsabili penalmente e civilmente in caso di autocertificazione contrastante con gli strumenti urbanistici».

5.11 ANDREINI, SCIVOLETTO, BORATTO, PARISI
Vittorio, CAVAZZUTI

Il comma 9 è soppresso.

5.12 PROCACCI

Il comma 10 è soppresso.

5.13 PROCACCI

Al comma 12, aggiungere le parole: «ed in particolare l'articolo 11 della stessa legge».

5.23 D'AMELIO

Al comma 13, dopo le parole: «disposizioni più favorevoli» aggiungere le parole: «nonchè per la approvazione dei piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, attuativi degli strumenti urbanistici generali».

5.15 PUTIGNANO

Aggiungere il seguente comma: «Le norme del presente articolo si applicano dal 30 settembre 1993».

5.14 ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Art. 6.

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «novanta».

6.1

GIOVANOLLA, CAVAZZUTI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

ANDREINI, PARISI Vittorio, GIOLLO, GIOVANOLLA, PROCACCI, TABLADINI

Sopprimere l'articolo.

7.2

PROCACCI

Al comma 1, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «centoventi».

7.3

MONTRESORI b.1285/art

Art. 8.

Al comma 1, la seconda parte del comma 9 aggiunto all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituita dalle seguenti parole: «Qualora la regione non provveda, nel termine prima indicato, agli adempimenti di sua competenza ovvero, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

8.1

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Al comma 4, dopo le parole: «le regioni» inserire le altre: «interessate da eventi sismici».

8.2

ANDREINI, BORATTO, SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari» aggiungere le altre: «con priorità per l'eliminazione delle baracche costruite a seguito del terremoto del 13 gennaio 1915 e per il completamento di opere pubbliche la cui ricostruzione, avviata in base alla legge 4 aprile 1935, n. 454, risulti tuttora incompiuta».

8.3**CONTI, FABRIS, DI BENEDETTO, CAPPELLI,
BOSCO, NERLI, VISIBELLI**

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (Quota di riserva per particolari categorie sociali). - 1. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota di fondi di edilizia agevolata o sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse con deliberazioni del Consiglio regionale nelle quali vengono stabiliti i requisiti soggettivi ed oggettivi, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Le regioni, altresì, potranno destinare nell'ambito della riserva di cui al comma 1 una quota dei fondi di cui all'art. 10, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a priorità indivisa di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui all'art. 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le regioni, con atti della Giunta regionale, possono assumere provvedimenti atti a risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie o di consorzi di cooperative edilizie in difficoltà economica utilizzando la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza nei suddetti fondi, le regioni possono, con atti del Consiglio regionale, provvedere con propria disponibilità. I requisiti essenziali per i singoli soci delle medesime cooperative, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni”».

8.0.1**GOLFARI, CARPENEDO****Art. 9.**

Sopprimere il comma 2.

9.1**PROCACCI, ROCCHI**

Sopprimere il comma 2.

9.2

GIOVANOLLA, ANDREINI, ANGELONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il perseguimento delle finalità stabilite dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, il CER è autorizzato ad accreditare al Comune di Ancona i fondi necessari per il completamento del programma. A tal fine il CER è impegnato ad accreditare al Comune la somma di 30 miliardi di lire già assegnati con deliberazione CIPE del 30 luglio 1991, punto 3 del deliberato relativi al biennio 1990-1991, su proposta redatta dal comitato esecutivo del CER medesimo».

9.3

ANGELONI, CAVAZZUTI

Art. 10.

Al comma 1, cancellare: «o di nuova edificazione».

Al comma 3, cancellare: «e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione».

Al comma 4, aggiungere: «in base alla legge 392 del 27 luglio 1978».

10.1

ANGELONI

Sopprimere il comma 2.

10.2

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

10.3

GIOVANOLLA, ANDREINI, BORATTO

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, commi da 3 a 8».

10.4

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e per il loro rimborso nonché per la determinazione dei canoni di locazione».

10.5

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Al comma 4, aggiungere le parole: «in base alla legge n. 392 del 27 luglio 1978».

10.6

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Art. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale)

«1. È istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale, finalizzato alla concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione con proprietà differita.

2. La dotazione del Fondo è costituita dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, che gli sono destinati annualmente dal CER in misura non superiore al 20 per cento dei fondi stessi, e dal ricavato delle obbligazioni per l'edilizia residenziale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare due emissioni annuali, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio, di una serie speciale di obbligazioni per gli importi deliberati dal consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; le obbligazioni sono emesse al valore nominale, hanno scadenza ventennale e fruttano l'interesse annuo del 2 per cento; il valore delle obbligazioni è rivalutato al termine di ciascun anno dalla data di emissione in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti. Le modalità di emissione, collocazione, calcolo degli interessi e della rivalutazione, pagamento degli interessi e rimborso sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

4. Il CIPE determina, entro il 31 marzo di ciascun anno, su proposta del CER, la quota degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di

previdenza e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che deve essere investita nelle obbligazioni di cui al comma 3.

5. Gli operatori abilitati alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata che presentino richiesta di finanziamento al Fondo di rotazione devono documentare di possedere, da non meno di 12 mesi, obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3 per un importo non inferiore al 15 per cento del costo convenzionale delle abitazioni che intendono realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi stabiliti dal CER ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, aggiornati al mese precedente a quello di presentazione della richiesta in base alla variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. Il regolamento del Fondo di rotazione e le sue successive integrazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, rispettando le seguenti disposizioni:

a) le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate alla concessione di finanziamenti per la realizzazione o il recupero di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione per un periodo di tempo non superiore a 10 anni e con il successivo trasferimento della proprietà delle abitazioni ai soci assegnati o ai conduttori;

b) il finanziamento concesso dal Fondo è pari al 90 per cento del costo convenzionale delle abitazioni da realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi di cui al comma 5 aggiornati al mese precedente a quello della concessione del finanziamento in base alla variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

c) il finanziamento, comprensivo delle rivalutazioni annuali, è garantito con la iscrizione di ipoteca di primo grado sull'area e sull'immobile e deve essere rimborsato, per non meno del 40 per cento, entro 10 anni dalla data di decorrenza dell'ammortamento, con versamenti annuali non inferiori al 2 per cento del debito residuo all'inizio di ciascun anno; il debito residuo alla data del rogito notarile di trasferimento della proprietà delle abitazioni è accollato, per la parte relativa all'abitazione a ciascuno di essi trasferita, agli acquirenti, che devono rimborsarlo con il versamento di 20 rate semestrali posticipate; i versamenti alla sezione autonoma possono essere effettuati anche mediante la cessione alla stessa sezione di obbligazioni emesse ai sensi del comma 2, al valore risultante dall'ultima rivalutazione effettuata;

d) per la durata dell'ammortamento, l'operatore e, successivamente, gli acquirenti, corrispondono alla sezione autonoma il tasso annuo del 2,5 per cento; il debito residuo al termine di ciascun anno dalla data di decorrenza dell'ammortamento è rivalutato in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;

e) sulle giacenze del Fondo di rotazione depositate presso la Tesoreria dello Stato è riconosciuto allo stesso Fondo l'interesse annuo del 7,5 per cento.

7. Le disponibilità del Fondo di rotazione provenienti dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservate al finanziamento degli interventi destinati ad essere assegnati a lavoratori dipendenti che, alla data della domanda di finanziamento, abbiano versato almeno 12 mensilità di contributi.

8. Gli interessi e le rivalutazioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

9. Per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il periodo minimo di possesso delle obbligazioni di cui al comma 5».

11.0.1

SPOSETTI, GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, RUSSO
Michelangelo

Art. 12.

L'articolo 12 è soppresso.

12.1

GIOVANOLLA, ANDREINI, SPOSETTI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, in misura non inferiore al 30 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio residenziale pubblico, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici».

12.8

MONTRESORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di aree di proprietà pubblica, anche se concesse in diritto di superficie a privati».

12.2

SPOSETTI, GIOVANOLLA

Al comma 2, dopo le parole: «I programmi di recupero urbano», aggiungere le seguenti: «volti alla realizzazione di disposizioni immediatamente operative di vigenti strumenti di pianificazione primaria od attuativa.».

12.3

PROCACCI

Al termine del comma 2, aggiungere le parole: «dando priorità agli edifici pubblici ubicati nei centri storici.».

12.4

PROCACCI, ROCCHI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano il sindaco promuove la redazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica ai sensi delle vigenti leggi in materia.».

12.6

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «all'accordo» a «comma 3».

12.5

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 5, dopo le parole: «criteri generali per la concessione dei finanziamenti» aggiungere le altre: «per il loro rimborso.».

12.7

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Recupero dei centri storici.

Finanziamenti ed agevolazioni a favore dell'iniziativa privata)

1. I medesimi fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, richiamati nel precedente articolo 12, possono essere destinati al recupero del patrimonio immobiliare privato dei centri storici ricompresi nei comuni di cui al successivo comma 2; a tal fine lo Stato provvede mediante ristoro parziale delle spese sostenute.

2. I centri storici ammessi al beneficio sono quelli dei comuni con popolazione accertata all'ultimo censimento compresa fra 8.000 e

60.000 abitanti, dotati di piano regolatore generale approvato e di strumenti urbanistici esecutivi per i centri storici; ai fini della presente legge sono considerati strumenti urbanistici esecutivi i piani particolareggiati, i piani quadro, i piani di recupero, i piani integrati.

3. I benefici sono riservati agli immobili a prevalente uso abitativo, non inferiore comunque a 667 millesimi della proprietà complessiva.

4. Sono ammessi ai benefici i soggetti privati - persone fisiche o giuridiche, condominii, cooperative - proprietari di immobili ubicati nei centri storici interessati.

5. Sono ammesse al beneficio le opere, purchè completate, di consolidamento, restauro, ristrutturazione, ripristino, manutenzione straordinaria e risanamento igienico dell'immobile; sono altresì ammesse, purchè ricomprese in una delle opere sopra indicate, le opere di installazione di impianti funzionali.

6. Competente a decidere è il Ministro dei lavori pubblici. Per l'ammissione all'esame del relativo dicastero è necessario che il sindaco, su conforme parere della commissione edilizia, certifichi la piena conformità dell'opera allo strumento urbanistico esecutivo e la corrispondenza della medesima a criteri di rispetto e salvaguardia delle caratteristiche dell'arredo urbano interessato; il parere è espresso dalla commissione mediante giudizio analitico e motivato in ordine a tale corrispondenza; il giudizio, ove espresso a maggioranza, deve succintamente riportare i motivi di dissenso espressi al riguardo.

7. Ai fini del presente articolo è istituito il Fondo nazionale centri storici minori (FNCSM) con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al fondo fanno capo, secondo le disponibilità accertate dal Ministro competente, le somme non impegnate, relative alla citata legge 14 febbraio 1963, n. 60.

8. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 e nei limiti di tali disponibilità è assicurato il ristoro parziale degli oneri sostenuti dai soggetti di cui al comma 4, mediante concessione di un credito di imposta o di un contributo in conto capitale.

9. La misura dell'intervento è fissata in ragione del 25 per cento del costo effettivamente sostenuto, per un importo comunque non superiore ad 80 milioni.

10. Con uno o più decreti, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto, per la materia di pertinenza finanziaria, con il Ministro delle finanze, fissa norme di dettaglio, attuative del presente articolo. In particolare si intende affidata alla decretazione ministeriale la disciplina delle procedure, la formazione delle graduatorie, i criteri di esclusione delle istanze, la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

11. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Sopprimere il comma 2.

13.2

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sostituire le parole da: «ai fini sociali» sino a: «derivate» con le seguenti: «ai fini della loro riutilizzazione per scopi di recupero, promozione sociale e rivitalizzazione dei centri urbani degradati».

13.3

GRAZIANI Augusto

Al comma 2, aggiungere, in fine: «Le cessioni dei beni di cui al presente comma sono disposte esclusivamente a favore delle province e dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

13.4

GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, SPOSETTI

Al comma 2, aggiungere, infine le seguenti parole: «Le cessioni dei beni di cui al presente comma sono disposte esclusivamente a favore delle province e dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

13.5

PROCACCI, ROCCHI

Art. 14.

Sopprimere il comma 2.

14.1

PROCACCI

Al comma 2, sopprimere le parole: «il numero più elevato possibile».

14.2

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sopprimere le parole: «ed operatori economici».

14.3 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Per ciascun intervento» a: «le categorie degli aventi diritto».

14.4 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, dopo la parola: «proprietari» aggiungere quella «e».

14.5 IL RELATORE

Al comma 2, e al comma successivo 3-bis sopprimere le parole: «Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre».

Al comma 3, dopo la parola: «associazioni» aggiungere: «società».

14.6 SENESI

Al comma 2, sopprimere le parole: «I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma».

14.7 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «50 mila abitanti» con le parole: «100 mila abitanti».

14.8 PROCACCI, ROCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti» aggiungere le seguenti parole: «dotati di Piano urbano del traffico ai sensi dell'articolo 36, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «operatori economici» aggiungere le parole: «con sede nell'area interessata».

14.9 PROCACCI, ROCCHI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente periodo:

“4. I comuni, previa approvazione del Piano urbano del traffico ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali non demaniali e non destinate dagli strumenti urbanistici ad uso pubblico o nel sottosuolo di aree comunali non già attrezzate a parco o destinate a pubblica edificazione prima che ne venga approvato il progetto esecutivo».

14.10

PROCACCI, ROCCHI

I commi 3 e 5 sono soppressi.

14.11

GIOVANOLLA, SPOSETTI

Sopprimere il comma 3.

14.12

PROCACCI

Al comma 3, eliminare le parole: «, su mandato dei soggetti aventi titolo»,.

14.21

D'AMELIO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «non proprietari e di esercenti attività economiche» fino a: «pertinenza degli immobili privati».

14.13

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 5.

14.14

PROCACCI, ROCCHI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Con le stesse modalità, i proprietari di terreni possono realizzare, nel sottosuolo dei terreni stessi, parcheggi, da destinare a pertinenza di unità immobiliari in prossimità dell'area di intervento».

14.22

D'AMELIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I parcheggi a pertinenza di immobili privati fino alle quantità indicate all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso. I parcheggi a pertinenza di immobili privati eccedenti tali quantità possono subire modificazioni nella destinazione d'uso solo 30 anni dopo la loro realizzazione; i parcheggi oggetto di diritto di superficie possono subire modificazioni nella destinazione d'uso solo 30 anni dopo la loro realizzazione e comunque solo una volta esaurito il diritto di superficie».

14.15

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «per un periodo» a «realizzazione».

14.16

PROCACCI, ROCCHI

Al comma 6, sostituire le parole: «per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione» con le parole: «salvo destinazione a verde pubblico».

14.17

PROCACCI, ROCCHI

Sopprimere il comma 7.

14.18

PROCACCI

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale».

14.19

GIOVANOLLA, SPOSETTI, CAVAZZUTI

Al comma 8, dopo le parole: «società da esse controllate» aggiungere: «e le aziende di trasporto pubblico locale».

14.20

GIOVANELLI, GIOVANOLLA, SPOSETTI

Art. 15.

Al comma 2, sostituire le parole: «Ministro delle aree urbane» con le altre: «Ministro dell'ambiente».

Aggiungere dopo il numero 385: «e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le Regioni interessate, di cui all'articolo...».

15.1

SENESI

Al comma 2, sostituire le parole: «anche per favorire» con le seguenti: «al fine di garantire».

15.2

GRAZIANI Augusto

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

ANDREINI, GIOVANOLLA

Al comma 3, dopo le parole: «a carattere inibitorio» aggiungere le seguenti: «non superiore a tre mesi».

17.2

D'AMELIO

Art. 18.

Al comma 1 sopprimere da: «n. 241» in poi.

18.1

GIOVANOLLA, ANDREINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione».

18.2

PROCACCI

Al comma 1, sostituire il terzo ed il quarto periodo con il seguente: «L'approvazione assunta all'unanimità comporta altresì, per quanto occorra, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori».

18.3

PROCACCI, ROCCHI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani, con esclusione dei siti minerari dismessi, non può essere sorretta da contribuzioni pubbliche.

2. A partire dal 1° gennaio 1996 è fatto divieto di trasportare i rifiuti solidi urbani al di fuori della Regione o provincia autonoma in cui sono stati prodotti, a meno che le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto di trattamento cui sono destinati non giustifichino il loro trasporto, a giudizio del Ministero dell'ambiente, tra Regioni e Province autonome limitrofe.

3. La revoca dell'autorizzazione a realizzare o a gestire un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani può essere assunta dall'organo deliberante competente con delibera che deve motivare, in particolare, la quantificazione delle implicazioni economico-finanziarie della revoca stessa per l'operatore economico e per la comunità su cui potrebbe ricadere».

18.0.1

IL GOVERNO

Art. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa che vengano definite le intese di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, i consorzi concessionari per le autostrade siciliane sono autorizzati a proseguire nell'attuazione e realizzazione delle opere previste nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione».

19.1

SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui alla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

3-ter. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità è altresì autorizzata l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona nonchè l'erogazione dei relativi contributi, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali».

19.2

IL GOVERNO

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

SENESI

Al comma 1, sopprimere le parole da «ed è soppresso» fino a «medesima legge».

20.2

PROCACCI, ROCCHI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. - Fra i requisiti di ammissibilità per gli interporti ove si preveda la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose deve essere prevista la presentazione alle Autorità competenti di un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti e decreto ministeriale del 20 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126, nonchè successivi provvedimenti».

20.3

PROCACCI

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FORTE*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Malvestio.**La seduta inizia alle ore 15,25.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00654**

Il sottosegretario MALVESTIO risponde all'interrogazione 3-00654 ricordando, in primo luogo, che sulla questione il Ministero del tesoro ha assunto una posizione che si è andata definendo nel tempo, data la complessità della questione stessa. Inizialmente, si è ritenuto che le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi non dovessero essere iscritti nell'elenco degli intermediari, di cui all'articolo 6 della legge n. 197 del 1991, in quanto le operazioni da loro poste in essere non si ritenevano equiparabili alla concessione di finanziamenti; successivamente, si è invece ritenuto che l'attività di tali organismi potesse rientrare nell'ambito applicativo della legge, anche per la parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari. Infatti, con una circolare del 26 giugno 1992 si riconosceva che anche i crediti di firma rientrano nel concetto di concessione di finanziamenti; inoltre, si decideva di estendere alle cooperative ed ai consorzi fidi gli altri adempimenti imposti dall'articolo 6 della citata legge - in particolare l'assunzione della forma di società di capitali e l'aumento del capitale sociale ad 1 miliardo di lire - per il fatto che essi svolgono la loro attività nei confronti del pubblico. A seguito dell'instaurarsi di un contenzioso contro l'iscrizione nell'elenco e di iniziative dei consorzi e cooperative per la presentazione di un apposito disegno di legge, il Ministero del tesoro ha accolto, con una circolare del 2 marzo 1993 una parte delle obiezioni formulate, riconoscendo a tali organismi la facoltà di conservare la forma di consorzio o società consortile. Con un decreto ministeriale del 21 giugno, il Ministro ha poi indicato soglie minime di capitale da calcolare tenendo conto anche del fondo di garanzia monetario. In tal modo, si sono giustamente temperate le esigenze

di semplificazione di alcune aree di attuazione della normativa vigente per la lotta contro la criminalità organizzata con quelle irrinunciabili della tutela dell'ordine pubblico e dell'ordinamento finanziario.

Il senatore RAVASIO si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto il sottosegretario Malvestio, pur avendo riferito puntualmente sugli interventi normativi che si sono succeduti per chiarire la complessa questione, non ha fornito alcuna risposta in merito all'assoluta necessità che il Governo assuma provvedimenti urgenti prima della data del prossimo 7 luglio, al fine di evitare lo scioglimento di una gran parte degli organismi consortili operanti nel nostro paese. Rileva poi che l'attuale stato di applicazione della normativa è ancora fonte di grave incertezza e preoccupazione per i consorzi e le imprese che essi associano, anche perchè il decreto ministeriale del 21 giugno non è stato ancora pubblicato. Entro il prossimo 7 luglio, quindi, i soggetti interessati dovrebbero provvedere all'adeguamento del capitale sociale e della forma societaria, nonché alla verifica dei requisiti per la copertura delle cariche sociali, in virtù di una disciplina che non è assolutamente ad essi confacente ed è anche pleonastica nella misura in cui prevede controlli già posti in essere nei confronti delle banche, che deliberano la concessione di credito alle imprese assistite dalla garanzia consortile. L'interrogante esprime, in conclusione, l'avviso che il Governo debba intervenire con un atto legislativo, preferibilmente un provvedimento di urgenza, al fine di riaprire i termini per l'iscrizione nell'apposito elenco, qualora si intenda mantenere quest'obbligo, nonché al fine di correggere le disposizioni relative ai requisiti per le cariche sociali, in quanto da una parte non è immaginabile che il presidente possa attestare l'onorabilità di tutti i soci, dall'altra la professionalità richiesta per i membri del consiglio di amministrazione e per il presidente non può realisticamente esistere, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di soci che operano in un altro settore di attività.

Il presidente FORTE, rilevando che il Regolamento non permette lo svolgimento di un dibattito sulla questione, che indubbiamente è rilevante e interessa molti senatori, invita il sottosegretario Malvestio a farsi interprete presso il Ministro dell'assoluta esigenza di sanare le incongruenze derivanti dall'applicazione della legge n. 197 del 1991 alle cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi. Le informazioni rese dal Sottosegretario dimostrano che ciò è il frutto di una interpretazione estensiva della citata legge, ma proprio per tale ragione egli nutre forti dubbi che possano ritenersi applicabili le disposizioni concernenti la comminazione di sanzioni penali.

Il Presidente dichiara quindi esaurita la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di passaggio alla sede deliberante per i disegni di legge:

CALVI - Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)

RUFFINO ed altri - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)

RUFFINO ed altri - Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero» (851)

Il presidente FORTE, ricordando che la Commissione ha concluso l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 851, assunto quale testo base con la conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge n. 329 e 532, propone di richiedere il trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge in titolo.

Conviene sulla proposta la Commissione unanime, con l'assenso del rappresentante del Governo.

Proposta di indagine conoscitiva sulle recenti vicende connesse alla presentazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi 1992, anche con riferimento ai problemi di elaborazione e gestione informatica dei dati in essi contenuti. (R 048 0 00, C 06^a, 0001)

Il presidente FORTE ricorda che la compilazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992 si è rivelata particolarmente ardua e complessa, dando luogo ad un ampio dibattito sia sulla stampa che nelle sedi istituzionali, dibattito che ha riguardato anche l'acquisizione e la successiva trattazione informatica dei dati contenuti nelle dichiarazioni stesse. Sottolinea quindi l'opportunità che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sui motivi che, quest'anno, hanno reso particolarmente problematica la compilazione dei modelli; sulle caratteristiche di uso dello strumento informatico nel complessivo «processo di trattazione» delle dichiarazioni - approfondendo le modalità ed il costo dell'operazione di appalto della registrazione dei dati su supporto magnetico, il contenuto ed il costo della concessione alla Sogei, i rapporti tra i vari sistemi informativi dell'Amministrazione finanziaria -; sulle prospettive di semplificazione, per il futuro, dei modelli di dichiarazione dei redditi. Il Presidente propone, in conclusione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad effettuare la predetta indagine conoscitiva.

Il senatore PICCOLO, concordando con la proposta del Presidente, segnala tuttavia l'opportunità di tenere ben delimitato l'ambito dell'indagine per non interferire con i lavori della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il presidente FORTE, preso atto dell'orientamento unanimemente favorevole della Commissione sulla propria proposta e del suggerimento del senatore Piccolo, avverte che richiederà alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in questione nei termini e con il programma di massima sopra proposti.

*IN SEDE REFERENTE***GUALTIERI ed altri - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403)**

(Esame e rinvio)

Il senatore RABINO riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che esso non è stato discusso subito dopo l'assegnazione, in quanto la 1^a Commissione aveva espresso un parere contrario, recentemente superato da un nuovo parere favorevole. Il relatore ricorda altresì che il provvedimento era stato approvato dal Senato nella scorsa legislatura, senza poi poter concludere l'*iter* parlamentare a causa della fine anticipata della X legislatura. Scopo del disegno di legge è quello di introdurre in Italia il sistema del ricevimento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori, in modo da introdurre un elemento di moralizzazione e di correttezza del gioco. Attualmente l'UNIRE si autofinanzia versando all'erario una quota che nel 1991 è stata pari a 300 miliardi. Il sistema di raccolta delle scommesse si articola su una rete di agenzie che operano «a riferimento», pagando cioè le vincite sulle quote del campo e quindi assumendosi un'alea concreta; sulle agenzie «a riversamento», che raccolgono le scommesse e le riversano sul campo, operando quindi su percentuali di utili senza rischio; sulle scommesse a libro direttamente sui campi di corse; sul concorso pronostici Totip. Con il provvedimento in esame si vuole invece introdurre come soluzione alternativa il solo sistema «a riversamento», con l'obbligo per le agenzie di riversare l'ammontare delle scommesse raccolte in ogni corsa sul totalizzatore dell'ippodromo interessato. Tale sistema, a parere dei presentatori, garantisce meglio sia lo scommettitore che l'Erario. Il relatore, sottolineando che il provvedimento comporta un'innovazione radicale, esprime l'avviso che la Commissione debba esaminarlo con grande attenzione, per evitare il rischio che gli operatori del settore finiscano col registrare delle perdite. Propone quindi la costituzione di un'apposita Sottocommissione per l'esame del testo, nonché lo svolgimento di alcune audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

92^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Costa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

**POSTICIPAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO INCARICATO DELL'ESAME DEI
DISEGNI DI LEGGE SULLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E SCONVOCA-
ZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO**

Il PRESIDENTE propone di posticipare a domani, giovedì 1° luglio, alle ore 20,30, la riunione del Comitato ristretto prevista per oggi alle ore 20,30, sconvocando quindi la seduta notturna di domani della Commissione.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

Condorelli e De Rosa: Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882)

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso, nella quale era stata svolta la relazione.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice ALBERICI, per la quale la riforma dei concorsi universitari rappresenta una delle questioni più urgenti per elevare i livelli qualitativi del sistema universitario. Indubbiamente il meccanismo attualmente in vigore ha determinato tali distorsioni da rendere quasi impossibile ai giovani avvicinarsi all'insegnamento ed alla

ricerca; inoltre è crescente il contenzioso giurisdizionale in materia. Il Gruppo del PDS non sottovaluta quindi i guasti del sistema, ma ritiene che una modifica del reclutamento dei professori e dei ricercatori debba inquadrarsi in un'ottica più complessiva di revisione del modello universitario, per soddisfare sia l'esigenza di elevare la qualità dell'insegnamento che quella di un'effettiva selezione dei migliori. Peraltro tale riforma va coordinata con l'attribuzione dell'autonomia alle università e la ridefinizione degli organici. A questo proposito la sua parte politica ritiene necessario creare organici di ateneo, superando la distinzione artificiosa tra professori di prima e seconda fascia operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. In questa prospettiva, particolare rilevanza assumeranno le scelte che il decreto legislativo n. 29 del 1993 sul pubblico impiego impone in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro dei professori, dei ricercatori e del personale degli enti di ricerca. Il Gruppo del PDS ritiene che qualunque modifica del rapporto di lavoro debba presupporre comunque la valorizzazione dell'autonomia e della peculiarità dell'università nell'ambito del pubblico impiego.

La senatrice si sofferma poi sul disegno di legge n. 882 che, proponendo l'esclusione dalle commissioni di concorso dei professori appartenenti alle università che hanno posto in palio le cattedre, sembra contraddire con l'attribuzione di responsabilità agli stessi nel processo di autonomia. Anche il disegno di legge n. 1148 ricorre ad alcuni artifici (lista dei chiamabili e criteri per la valutazione dei titoli in busta chiusa) per superare le distorsioni del sistema vigente che, non garantiscono, ad avviso della sua parte politica, la trasparenza delle procedure. La proposta governativa non affronta poi in modo organico i problemi dei concorsi universitari, poichè nulla dice in ordine al reclutamento dei ricercatori e dei dottori di ricerca che, invece, rappresenta un altro tassello fondamentale nel riordinamento della docenza universitaria.

Il senatore LOPEZ esprime forti perplessità sul disegno di legge n. 1148 che solo parzialmente affronta il problema di rivedere il sistema di reclutamento dei docenti universitari: infatti, nella proposta nulla si dice in ordine ai ricercatori universitari che invece per la sua parte politica devono fare parte integrante della docenza universitaria. Il meccanismo concorsuale proposto dal Governo recupera molti aspetti del sistema riformato dalla legge n. 31 del 1979, che non garantisce affatto la trasparenza delle procedure. Occorrerebbe piuttosto studiare nuove forme di progressione nella carriera universitaria attraverso severi meccanismi di idoneità, pur conservando il sistema concorsuale per coloro che vogliono accedere direttamente alla fascia degli ordinari. È indubbio, come sostenuto dalla senatrice Alberici, che la riforma del reclutamento dei docenti debba essere coordinata con l'autonomia delle università e la revisione del reclutamento dei dottori di ricerca, questioni entrambe all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

In conclusione, si riserva di intervenire puntualmente sulle diverse questioni in sede di esame degli articoli e chiede fin d'ora se il Governo è disponibile ad accogliere proposte di modifica sostanziale al testo del disegno di legge n. 1148.

Il senatore BISCARDI osserva che i disegni di legge in titolo propongono entrambi un riordino del meccanismo di reclutamento, senza ispirarsi ad un modello nuovo di università che pure era lecito attendersi dopo l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca. Le proposte di legge nascono, come ammesso dallo stesso relatore, dalla esigenza di porre un argine al degrado del meccanismo di reclutamento dei docenti universitari, ma attraverso correzioni parziali che non produrranno gli effetti sperati. Se il sistema universitario deve tendere verso l'autonomia, occorre modificare profondamente il reclutamento dei docenti svincolando i concorsi dal numero dei posti e formando, attraverso prove di idoneità triennali, una lista di idonei dalla quale liberamente le università attingano secondo le proprie esigenze formative e di ricerca. In questa ottica può essere interessante la proposta contenuta nel disegno di legge n. 882, che prevede la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

Sottolinea poi la complessità del problema della progressione di carriera, ipotizzando un meccanismo di verifica periodica, eventualmente decennale, sulla qualità della ricerca e la continuità e l'efficacia dell'attività didattica svolte dai docenti; quelli giudicati non idonei potrebbero essere collocati fuori ruolo.

Il senatore Biscardi afferma quindi che la situazione dei ricercatori riveste carattere di priorità nel quadro del complessivo degrado del sistema universitario, stigmatizzando in particolare il funzionamento dei concorsi per l'accesso a tale ruolo. Il nodo in questione va pertanto affrontato e risolto nel quadro dei provvedimenti in discussione; per le ragioni esposte, non potrebbe consentire ad una approvazione senza sostanziali modifiche del testo governativo.

Il senatore MIGLIO si sofferma sui caratteri propri della docenza universitaria, le cui peculiarità la rendono non paragonabile a nessun altro tipo di scelta professionale. La selezione di quanti desiderano affrontare la carriera scientifica, aggiunge poi, dovrebbe fondarsi esclusivamente sulla serena valutazione dei titoli scientifici, con il solo criterio di verificare se questi ultimi abbiano comportato un effettivo progresso negli studi. Ogni altro criterio risulta inopportuno. D'altra parte, non si deve trascurare neppure l'importanza dell'attività didattica. Il sistema di reclutamento vigente si fonda su una serie di perverse connessioni, la prima delle quali unisce il riconoscimento circa l'attitudine a svolgere attività di ricerca alla destinazione di un posto. Egli propugna da tempo una scissione fra i due aspetti, distinguendo fra il giudizio di idoneità e la assegnazione di un posto, che comunque dovrebbe essere a termine, in analogia a quanto proposto dal senatore Biscardi. D'altra parte, occorre evitare qualsiasi forma di progressione automatica, totalmente estranea alla natura stessa dell'attività scientifica.

Il disegno di legge governativo non spezza il sistema delle commissioni, che rappresenta il vero nodo della questione. Il meccanismo elettorale vigente fa sì che le commissioni rappresentino solo conventicole particolari, mentre il sorteggio è stato squalificato dalle conseguenze infernali cui ha condotto. I commissari eletti - espressione degli atenei maggiori - tendono a piazzare i propri scherani

nelle università più piccole, ove questi perpetueranno gli stessi metodi. Nel disegnare un nuovo meccanismo di selezione, ci si dovrà fondare sul principio che il giudizio sugli scienziati può essere espresso solo dagli scienziati, fidando nella capacità del mondo scientifico di guidarsi e di correggere da sé i propri errori. In tale prospettiva, egli ha predisposto un disegno di legge che prevede la formazione di una lista aperta di idonei, integrabile ogni due o tre anni, dalla quale le facoltà effettuano le chiamate. Decorsi sei anni, si decade dall'idoneità: in questo modo il sistema evita di premiare chi ha ottenuto una idoneità troppo indulgente oppure non è gradito ad alcuna facoltà. In definitiva, conclude, dovrebbe essere possibile delineare un sistema altamente razionale per assicurare la selezione scientifica dei docenti, nel quadro di un sistema ispirato al massimo di autonomia ed aperto anche agli apporti stranieri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

75^a Seduta

Presidenza del Presidente

MICOLINI

Interviene il ministro dell'agricoltura e delle foreste Diana e il sottosegretario ai trasporti Carta.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

Borroni ed altri: Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408)

Coppi: Riforma del Ministero dell'agricoltura (867)

Coviello ed altri: Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028)

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088)

Gibertoni e Ottaviani: Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana del 24 giugno.

Il presidente MICOLINI dichiara chiusa la discussione generale e propone di passare all'esame dell'articolato assumendo a testo base quello varato dalla Sottocommissione.

Così resta stabilito.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.7, (con cui si propone un articolo aggiuntivo da premettere all'articolo 1 del testo base) illustrato dal senatore BORRONI.

Si apre un dibattito.

Interviene il ministro DIANA, manifestando perplessità sui commi 3 e 4 ed auspicandone una riscrittura.

In senso adesivo all'idea di una riformulazione dell'emendamento 1.7 si esprime anche il relatore CIMINO.

Prende la parola il senatore STEFANINI, il quale, richiamato l'articolo 117 della Costituzione, invita i commissari ad approvare questa proposta emendativa e la sua ulteriore proposta di istituire un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da ultimo interviene il relatore CIMINO per dichiararsi invece favorevole alla costituzione di un nuovo Ministero, come auspicato già dal Governo, ancor prima dello svolgimento del referendum, e anche dalla Sottocommissione.

Reputa inoltre pleonastiche, al comma 2 dell'emendamento 1.7, le parole «alla conservazione e allo sviluppo del territorio» e presenta un subemendamento soppressivo in tal senso.

Il presidente MICOLINI procede alla votazione dell'emendamento 1.7 per parti separate.

Il comma 1, posto ai voti, è così approvato nel testo proposto.

Nei confronti del comma 2 il senatore STEFANINI - preso atto dell'approvazione del comma 1 - presenta il subemendamento 1.39, volto a sostituire la previsione della costituzione del Ministero con quella di un Dipartimento, e lo illustra, sottolineando la piena sintonia della sua proposta con la volontà della Costituzione e i desideri delle Regioni.

Prende la parola il senatore LOBIANCO per dichiarazione di voto e, rammentato l'intendimento più intimo del referendum - la cui volontà pienamente rispetta -, si dice contrario all'accoglimento del subemendamento.

Il presidente MICOLINI dà lettura del parere della Commissione affari costituzionali nella parte in cui si afferma essere più appropriata la forma giuridica del Ministero con portafoglio rispetto a quella del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La senatrice MOLTISANTI sottolinea l'importanza del Ministero dell'agricoltura e reputa riduttivo voler istituire un semplice Dipartimento: pertanto, mentre si dichiara contraria al subemendamento, si esprime a favore dell'istituzione di un preciso centro di imputazione.

Il relatore CIMINO si dichiara contrario all'approvazione del subemendamento 1.39, che, posto ai voti, è respinto.

È quindi posto ai voti il comma 2 dell'emendamento 1.7 ed approvato, senza modifiche.

Il comma 3 è poi approvato con il subemendamento del relatore che ha proposto la soppressione delle parole «alla conservazione e allo sviluppo del territorio».

È posto quindi ai voti un emendamento del relatore suppressivo dell'intero comma 4: la Commissione approva.

Si procede quindi alla votazione del comma 5 come riformulato dai proponenti, i quali hanno sostituito la parola «partecipano» con l'altra «concorrono». Esso è approvato come pure l'intero emendamento 1.7 così riformulato, che viene a porsi come antecedente all'articolo 1 del testo varato dalla Sottocommissione.

Il presidente MICOLINI nel sospendere la seduta, causa concomitanti impegni dell'Aula, dà notizia dell'avvenuta presentazione di ulteriori emendamenti.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Al testo della Sottocommissione risultante dalla unificazione dei disegni di legge nn. 408, 867, 1028 e 1088 sulla riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Articolo aggiuntivo da premettere all'articolo 1 (em. 1.7)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni di livello nazionale nella materia di cui all'art. 1 previste dalla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Dipartimento per il Coordinamento delle politiche agro-alimentari" al quale è proposto un Ministro nominato a norma della legge 22 agosto n. 400».

1.38

STEFANINI

Al secondo comma sostituire la parola «Ministero» con la parola «Dipartimento».

1.39

STEFANINI

Art. 1.

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze del Ministro dell'ambiente sancite dalla stessa legge 157 e le competenze delle Regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione».

1.37

PROCACCI, ROCCHI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

Prima del comma 2, inserire:

«1. I capitoli dello Stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi alle funzioni trasferite alle Regioni, compresi quelli

concernenti fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, sono soppressi.

2. Alla individuazione dei capitoli soppressi provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Tesoro con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

3. I finanziamenti corrispondenti ai capitoli soppressi di parte corrente confluiscono nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 2 della legge 14 giugno 1990, n. 158. Il fondo comune è integrato da una quota fissa corrispondente all'importo complessivo dei finanziamenti relativi all'anno 1992, aumentata ogni anno di una percentuale pari all'indice ISTAT».

1.40

STEFANINI, BORRONI

Al comma 3, lettera e) aggiungere dopo le parole «alle attività di ricerca» le seguenti parole: «inerenti l'analisi e la sintesi dei processi produttivi in sistemi colturali tradizionali e alternativi compatibili con l'ambiente e la loro verifica agronomica in funzione della difesa del reddito e dell'occupazione agricola, della salvaguardia dell'ambiente, della qualità dei prodotti e del risparmio energetico».

1.41

COPPI

Al comma 4, sostituire la lettera d) con: «Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero, d'intesa con le Regioni di cui al comma 6 art. 1, provvederà ad indicare le funzioni che possono essere attribuite alle Regioni».

1.42

BORRONI

Al comma 3, lettera e), sesto rigo dopo le parole «controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari» aggiungere le parole: «ivi compresi quelli inerenti i materiali di propagazione delle specie vegetali, in senso lato e relative certificazioni».

1.43

COPPI

Art. 3.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere:

«d) riordinare e potenziare la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 482».

3.34

COPPI

Al comma 2, lettera a, dopo le parole «anche tenendo conto delle ripartizioni interne alla CEE» aggiungere:

«1. Il personale in servizio presso gli uffici periferici soppressi è trasferito alla Regione nel cui territorio gli uffici hanno sede, in deroga ai limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il personale in servizio presso gli uffici centrali del Ministero soppresso è trasferito al Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari nella misura e nelle qualifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ovvero ad altri Ministeri od Enti pubblici in base alle vigenti disposizioni sulla mobilità nel pubblico impiego.

3. Il personale trasferito al Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari è collocato in appositi ruoli aggiunti, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

3.30

STEFANINI

Al comma 3, aggiungere:

«1. Sono trasferiti alle Regioni i beni mobili e immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.

2. Alla loro individuazione provvede entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica Stato-Regione nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

3. I trasferimenti di cui al presente articolo sono esenti da oneri fiscali».

3.31

STEFANINI, BORRONI

Al comma 3 dopo le parole «Parlamento una» sostituire le parole «relazione sulle» con le parole «proposta di».

3.32

BORRONI

Al comma 3 dopo la parola «Ministero» aggiungere «,d'intesa con le Regioni di cui al comma 6 art. 1,».

3.33

BORRONI

Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«d) dell'Ispettorato centrale repressione frodi, anche in relazione agli impegni da assolvere in base agli indirizzi dell'Esecutivo CEE e dal concorso cui è tenuto nel Mercato Unico, al pari degli altri Paesi della Comunità».

L'attuale lettera d) diviene lettera e).

3.35

COPPI

Art. 5.

Alla lettera c) aggiungere le parole: «che si articola in Uffici Repressione Frodi, aventi delimitazione territoriale regionale».

5.3

COPPI

Art. 7.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Sino alla emanazione di apposita legge di riforma, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi continua a svolgere i compiti e le attribuzioni di cui al decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, articolandosi in Uffici Repressione Frodi, aventi delimitazione territoriale regionale».

7.10

COPPI

Art. 8.

Introdurre il seguente articolo:

«1. Con regolamento governativo da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al riconoscimento giuridico ed economico della atipicità delle funzioni svolte da personale dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, richiesta dalle esigenze della vigilanza sui prodotti agroalimentari».

8.1

COPPI

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 30 GIUGNO 1993

137^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GIANOTTI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Greco: Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853)**(Parere alla 1^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il relatore PIERANI, il quale propone di comunicare alla Commissione di merito un parere nel quale la Commissione faccia presente di non avere nulla da osservare sul disegno di legge n. 853.

Conviene all'unanimità la Commissione, che conferisce al relatore il mandato a predisporre il parere per la Commissione di merito.

*IN SEDE REFERENTE***Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 giugno.

Il presidente GIANOTTI avverte che la 5^a Commissione ha espresso in data odierna un parere contrario sul disegno in titolo. Stante la proposta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, formulata dal relatore nella precedente seduta, ritiene opportuno predisporre al più presto emendamenti che modifichino la copertura finanziaria in modo tale da non incorrere nelle censure della Commissione bilancio.

Il senatore BALDINI prospetta l'eventualità di ascoltare gli operatori del settore, al fine di disporre di maggiori elementi di approfondimento per l'esame del disegno di legge.

Il relatore PIERANI ritiene che non vi sia bisogno di audizioni dei rappresentanti delle categorie produttive in quanto queste ultime hanno già manifestato il loro interesse ad una sollecita approvazione del provvedimento. Utili elementi di valutazione sono stati peraltro acquisiti questa mattina, nel corso di un incontro informale con il direttore del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco. Permane pertanto l'esigenza di pervenire al più presto al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante e, a tale proposito, si riserva di presentare un emendamento per superare l'avviso contrario espresso dalla 5^a Commissione. Presenta quindi emendamenti agli articoli 6, 9, 10 e 12, riservandosi di illustrarli nel corso dell'esame degli articoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Saporito ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861)
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore FERRARI Karl il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 861 reca modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali nel senso di rendere necessario per l'iscrizione all'albo il possesso di un diploma universitario di primo livello e di modificare conseguentemente la denominazione dell'albo che assume quella di albo degli ingegneri diplomati, dando così attuazione, per la categoria, alla direttiva CEE del 21 dicembre 1988.

Dopo essersi soffermato brevemente sulle norme transitorie recate dagli articoli 3 e 5 e dal comma 3 dell'articolo 4, il relatore, nel raccomandare l'approvazione del disegno di legge, si riserva di presentare alcune proposte emendative miranti a meglio coordinare le disposizioni ivi recate con quelle della legge n. 17 del 1990.

Si apre il dibattito.

Il senatore ROVEDA ritiene che con il disegno di legge in titolo si incida profondamente sull'ordinamento di una categoria professionale caratterizzata da una propria tradizione nonchè da una precisa, anche se circoscritta, collocazione nell'ambito dei processi produttivi nei quali è chiamata ad operare con funzioni importanti anche se subalterne rispetto a quelle del progettista responsabile.

Pur non avendo nulla da obiettare sull'introduzione di un ordinamento che comporti una maggiore durata del percorso formativo, richiama l'attenzione sulla necessità di non sovrapporre figure professionali distinte: sotto questo profilo - stante comunque la necessità di rivedere *curricula* formativi insoddisfacenti e lo stesso esame di maturità (che richiede una più adeguata capacità di verificare le capacità professionali) - non sembra convincente l'ipotesi di pretendere un prolungamento di tre anni degli studi per il conseguimento del diploma universitario, finalizzato a impartire una formazione non indispensabile all'esercizio delle funzioni professionali attualmente svolte dai periti industriali. Anche se va colto l'aspetto positivo del

disegno di legge in esame, che mira a realizzare una più stretta integrazione a livello europeo, occorre evitare convivenze forzate tra distinti livelli di professionalità nell'ambito dello stesso collegio. È necessario pertanto prevedere una distinzione, conservando, limitatamente all'Italia, la categoria dei periti industriali, e prevedendo un distinto albo (oppure, eventualmente, una distinta articolazione nell'ambito dello stesso albo) per coloro i quali abbiano conseguito il diploma universitario di primo livello. È comunque importante evitare l'introduzione di un nuovo albo professionale integralmente sostitutivo di quello dei periti industriali.

Il senatore TURINI fa presente che dal punto di vista della qualificazione professionale, la figura del perito industriale non è diversa da quella dell'ingegnere diplomato di altri paesi europei: considerato l'elevato livello della categoria, il disegno di legge in esame è ampiamente condivisibile e costituisce un traguardo irrinunciabile per i periti industriali, reso ancor più improcrastinabile dalla normativa comunitaria e dalla recente riforma degli ordinamenti didattici universitari. Dopo aver osservato che si dovrà comunque assicurare una normativa transitoria che garantisca le posizioni di tutti gli interessati, ritiene possibile prevedere, nello stesso collegio professionale, una distinzione tra i titolari di diploma universitario, con abilitazione alla firma di progetti, e i periti industriali, caratterizzati da una diversa struttura delle mansioni e non abilitati alla firma.

Il senatore CHERCHI sottolinea l'esigenza di un approfondimento di tutta la materia, poichè, a suo avviso, le modifiche proposte all'ordinamento professionale dei periti industriali comportano, per i neodiplomati, l'obbligo di proseguire gli studi per un triennio, per pervenire poi al conseguimento di un titolo nella sostanza pari, quanto alla qualificazione professionale, a quello detenuto dai periti industriali già iscritti all'albo e in possesso di un diploma di scuola media superiore. Non esclude pertanto che si possa pervenire ad una strutturazione dell'albo professionale su due distinti livelli, secondo la proposta emersa dal dibattito odierno.

Ritiene tuttavia che la materia debba essere affrontata nella sua complessità, pervenendo ad una disciplina unitaria per tutte le figure professionali rispetto alle quali l'adeguamento alla direttiva CEE del 1988 comporta un diverso assetto del relativo percorso formativo.

La senatrice BONIVER, dopo aver espresso una preliminare perplessità sul fatto che la legge n. 17 del 1990 non abbia tenuto conto di una direttiva comunitaria emanata due anni prima sull'intera materia del reciproco riconoscimento dei titoli di formazione professionale di livello superiore, ritiene necessario procedere con prudenza, valutando in primo luogo se sia opportuno porre mano complessivamente a un ordinamento professionale consolidato quale quello dei periti industriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI

Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094)

Art. 6.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti abilitati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di prova».

6.1

IL RELATORE

Art. 9.

Alla fine del comma 1 sopprimere le parole: «che può avvalersi anche dei propri uffici periferici».

9.1

IL RELATORE

Art. 10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612 è così sostituito:

“Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è composto di:

- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante del Ministero della difesa;
- un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni;
- un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni;
- un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni;
- due rappresentanti degli industriali fabbricanti di armi;
- un rappresentante degli artigiani fabbricanti di armi”».

10.1

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei contrassegni previsti all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e di mancata applicazione delle indicazioni distintive di cui all'articolo 4 relativamente alle cartucce di cui al comma 2 dell'articolo 5».

12.1**IL RELATORE**

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 24 giugno 1993.

Il presidente COVATTA ricorda che erano stati accantonati una serie di emendamenti riguardanti i diversi articoli del testo del decreto-legge.

La senatrice COLOMBO SVEVO, prima firmataria dell'emendamento 1.4, insiste per la sua votazione e il senatore Coviello annuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 risulta approvato.

Erano stati accantonati anche gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4 rispetto ai quali, ricorda il Presidente, si era discusso in relazione all'approvazione dell'emendamento 2.14 (presentato dal Governo) che avrebbe tolto a questi emendamenti la copertura finanziaria. L'emendamento presentato dal Governo aveva comunque natura più limitata. Prega pertanto i presentatori degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 di considerare l'opportunità di ritirarli.

Il senatore STEFANELLI, ritirando l'emendamento 1.0.4 lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

La Commissione lavoro del Senato,

considerato che l'imposizione fiscale sulle piccole imprese, in particolar modo esercenti attività commerciali e artigianale, ha raggiunto un livello oltremodo gravoso;

considerato che tale settore economico per altro non gode di agevolazioni previdenziali e fiscali tali da controbilanciare l'onere impositivo;

considerato che l'attuale congiuntura finanziaria ha indotto il sistema bancario ad adottare un atteggiamento restrittivo nel campo del credito;

ritenuto infine che la piccola impresa commerciale ed artigianale vada difesa dalla crisi economica e occupazionale in atto in quanto perno fondamentale del sistema produttivo nazionale;

per consentire la realizzazione di programmi di intervento rivolti a promuovere nuove iniziative per la riconversione o il sostegno dell'apparato produttivo esistente,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato un apposito Fondo per lo sviluppo, destinato alla concessione di prestiti a tassi agevolati da concedersi alle aziende artigiane e commerciali, ripartito tra le Province con gravi situazioni occupazionali, di sviluppo o di depressione economica in proporzione al numero delle aziende commerciali ed artigiane iscritte presso le Camere di Commercio di ciascuna provincia.

Tale Fondo deve essere gestito, nell'ambito provinciale, da organi delle Camere di Commercio, opportunamente integrate da un rappresentante dell'Amministrazione centrale, mediante convenzioni con gli Istituti bancari della Provincia di pertinenza per la concessione di prestiti a tasso agevolato.

I finanziamenti del suddetto Fondo, per un importo massimo non superiore ai due terzi della media del reddito prodotto dalle aziende interessate, devono essere concessi alle imprese artigiane e commerciali previa verifica dello stato di solvibilità a un tasso non superiore al 6 per cento ed entro il limite massimo di 30 milioni di lire.

0/1249/1/11

STEFANELLI, COVIELLO, PELLEGATTI, CONCARCURI, ROMEO, MAGLIOCCHETTI

Il senatore COVIELLO, ricordando il contenuto più ampio dell'emendamento 1.0.1, ritiene necessario comprendere nell'intervento anche i settori esclusi dall'emendamento 2.14 del Governo e sostiene la necessità dell'istituzione di un fondo che dia impulso allo sviluppo, da fissare all'interno di un provvedimento come quello in esame. Esprime di nuovo perplessità riguardo al parere contrario della 5^a Commissione sull'emendamento aggiuntivo a fronte del parere favorevole sull'emendamento del Governo (2.14) che impegnava gli stessi capitoli di spesa, per lo stesso ammontare.

Interviene quindi il senatore SMURAGLIA che dichiara di condividere le affermazioni del senatore Coviello e ricorda che questa norma era già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento in occasione dell'esame del decreto-legge n. 57 del 1993.

A tali considerazioni si associano i senatori STEFANELLI e CONDARCURI, mentre il senatore ROMEO sottolinea come non si possa non tenere conto delle compatibilità finanziarie delle norme.

Il sottosegretario AZZOLINI afferma di comprendere bene l'esigenza sottolineata con gli emendamenti in questione, ma ritiene tuttavia che l'emendamento 2.14, presentato dal Governo ed approvato dalla Commissione, sia più consono alle esigenze concrete dei problemi occupazionali cui si vuol dare soluzione. Si dichiara tuttavia disponibile ad eventuali modifiche dell'emendamento 2.14.

La senatrice PELLEGATTI, per quanto ritenga attuabile la scelta di presentare nuovamente gli emendamenti in questione in Assemblea, ritiene tuttavia prioritario il raggiungimento di un risultato concreto. Di fronte alle obiezioni del Sottosegretario fa quindi presente che, se il problema è quello del coordinamento, a tale scopo è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio una *task-force* che ha proprio lo scopo di coordinare tutti gli interventi in materia occupazionale.

Il sottosegretario AZZOLINI, preso atto dell'orientamento della Commissione, afferma infine che il Governo si farà carico di elaborare un emendamento sostitutivo dell'emendamento 2.14 da presentare in Assemblea che tenga conto delle questioni sollevate con gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

I presentatori degli emendamenti in questione ritirano pertanto tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il sottosegretario AZZOLINI dichiara di accettare l'ordine del giorno illustrato dal senatore Stefanelli.

Il senatore STEFANELLI insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno risulta accolto.

Il presidente COVATTA fa presente che, in merito all'articolo 2 del decreto-legge, erano stati accantonati alcuni emendamenti.

I senatori PELELLA e CONDARCURI ritirano i rispettivi emendamenti 2.19 e 2.18.

All'emendamento 2.21 il senatore INNOCENTI presenta un sub-emendamento (2.21/1), firmato anche dai senatori Taddei e Graziani, il cui testo è il seguente: «Alla fine dell'emendamento 2.21 aggiungere il seguente comma 9-ter: "Parimenti, programma analogo a quello di cui al comma 9-bis e per gli stessi fini, è presentato dalla regione Toscana in

riferimento ai comprensori delle comunità montane operanti nell'Appennino tosco-emiliano-romagnolo ed interessati a gravi crisi aziendali ed occupazionali nel settore forestale agricolo e zootecnico. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a tre miliardi, nell'ambito delle risorse di cui al predetti articoli."».

Il senatore GIOVANELLI, primo firmatario dell'emendamento 2.21, insiste per la votazione del suo emendamento senza modifiche.

Il relatore, senatore CARRARA si dichiara favorevole al sub-emendamento sopra illustrato mentre il senatore Coviello invita il senatore Giovanelli e il senatore Innocenti a ritirare i loro emendamenti e contemporaneamente invita il Governo a riformulare l'emendamento 2.14 in modo da comprendere più in generale tutte le esigenze espresse.

Mentre il senatore INNOCENTI ritira il sub-emendamento 2.21/1 purchè nel decreto venga considerato il mondo rurale e in particolare il settore della zootecnia, il senatore GIOVANELLI insiste per la votazione del proprio emendamento che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore SMURAGLIA ricorda i motivi dell'accantonamento dell'emendamento 2.23, legato fundamentalmente al parere contrario della Commissione bilancio. Poichè vi sono fondate speranze di un riesame del parere stesso, il senatore Smuraglia ritira l'emendamento 2.23.

Il senatore MERIGGI aggiunge la sua firma all'emendamento in questione.

Il presidente COVATTA invita il senatore Coviello a ritirare l'emendamento 3.0.1, in quanto la legge 145 del 1992 che si vuole modificare ha obiettivi estranei alla norma che si vorrebbe introdurre.

Il senatore COVIELLO ritira l'emendamento auspicando che sia presentata una norma volta a dare impulso all'occupazione giovanile.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati relativamente all'articolo 4 del decreto-legge.

Il presidente COVATTA riassume i termini della questione riguardante i precari della pubblica amministrazione e invita a approvare l'emendamento 4.27 da lui presentato sul quale peraltro non c'è parere contrario della Commissione bilancio.

Il senatore SMURAGLIA fa presente che il Governo aveva promesso di fornire precisazioni definitive sul tema. Non ritiene in ogni caso di dover ritirare gli emendamenti presentati dalla sua parte politica in quanto l'emendamento del Presidente è apprezzabile, ma troppo limitato rispetto alle aspettative dei soggetti interessati.

Il senatore COVIELLO si dichiara favorevole a votare l'emendamento 4.27 con l'approvazione del seguente sub-emendamento (4.27/1): «sostituire le parole "degli eventuali servizi prestati" con le seguenti "dell'anzianità acquistata nel servizio prestato"».

All'emendamento 4.27 si dichiara contrario il senatore MERIGGI che sottolinea come il Governo non abbia affatto fornito le precisazioni richieste e afferma di mantenere tutti gli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Il senatore ROMEO dichiara di condividere i contenuti dell'emendamento 4.27, con la precisazione proposta dal sub-emendamento del senatore Coviello.

Il senatore STEFANELLI si dichiara a sua volta favorevole all'emendamento 4.27 a patto però che sia posto ai voti il seguente sub-emendamento (4.27/2): «Aggiungere infine il seguente periodo: "le pubbliche amministrazioni possono procedere alle assunzioni relative a concorsi già espletati e sospese per effetto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554"».

Il relatore fa presente la necessità di avere dati più certi sul fenomeno del precariato senza dei quali non si sentirebbe pronto alla relazione per l'Assemblea.

Il senatore MAGLIOCCHETTI dichiara di votare a favore dell'emendamento 4.27 con le modifiche proposte dai senatori Coviello e Stefanelli.

Il senatore CONDARCURI ribadisce invece la diversa posizione del Gruppo di Rifondazione comunista già esposta dal senatore Meriggi.

Il senatore COVATTA fornisce alcune cifre relative all'assunzione dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione assai lontane da quelle forse eccessive di cui si è diffusa la voce. Si dichiara quindi favorevole ai due sub-emendamenti presentati dai senatori Coviello e Stefanelli.

Posti separatamente ai voti i sub-emendamenti 4.27/1 e 4.27/2 risultano approvati come l'emendamento 4.27 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, concorde la Commissione, stabilisce che l'ordine del giorno delle sedute convocate per domani alle ore 9 e alle ore 15 è integrato con il seguente argomento: Proposta di indagine conoscitiva sui sistema di formazione professionale.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88» aggiungere le parole: «o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia».

1.4

COLOMBO SVEVO, MARNIGA, RAVASIO, ROMEO, MOSCHETTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, anche in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione del Comitato

interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), all'uopo integrato con il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il CIPI esercita altresì le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato promuove la conclusione di accordi di programma con il Ministero del tesoro, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'Ufficio del Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, con le regioni nonchè con i soggetti privati operanti nelle aree di intervento individuate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli accordi di programma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e con quelle attivabili a livello comunitario e locale.

4. All'attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni interessate, che può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti negli accordi di programma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti nonchè dalla GEPI S.p.A.

6. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati sulla base dei criteri di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate con la deliberazione del CIPI di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, anche in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), all'uopo integrato con il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il CIPI esercita altresì le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di accordi di programma con il Ministero del tesoro, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'Ufficio del Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, con le regioni nonché con i soggetti privati operanti nelle aree di intervento individuate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli accordi di programma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e con quelle attivabili a livello comunitario e locale.

4. All'attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni interessate, che può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti negli accordi di programma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 11

luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti nonchè della GEPI S.p.A.

6. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate con la deliberazione del CIPI di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.0.2

CONDARCURI, MERIGGI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Al fine di attivare strumenti di intervento per fronteggiare i fenomeni di declino produttivo sul territorio nazionale; in attesa della revisione dell'elenco delle regioni interessate alle azioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988, della trasformazione dell'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; della modifica dei criteri che individuano le aree di declino industriale oggetto degli interventi dell'obiettivo 2, il CIPE individua sul territorio nazionale le aree caratterizzate da fenomeni di declino produttivo in base ai criteri di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1 il CIPE si riferisce:

a) ai criteri già individuati dal regolamento CEE n. 2052 per gli obiettivi 1 e 2;

b) alle zone che, pur non rientrando tra le aree individuate in base alla lettera a), attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori produttivi determinanti per il loro

sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione;

c) all'esistenza di accertate criticità delle aree citate dal punto di vista ambientale, igienico-sanitario e della sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento alle azioni previste all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e alla deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990.

3. Le regioni, singolarmente o in forma associata, indicano al CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto proposte in merito all'individuazione di aree di declino produttivo per i territori di propria competenza».

1.0.3

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo)

1. Per consentire la realizzazione di programmi di interventi rivolti a promuovere nuove iniziative per la riconversione o il sostegno dell'apparato produttivo esistente è istituito presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato un apposito Fondo per lo sviluppo. Tale Fondo è destinato alla concessione di prestiti a tassi agevolati da concedersi alle aziende artigiane e commerciali.

2. Il Fondo di cui al comma 1 viene ripartito tra le province con gravi situazioni occupazionali, di sviluppo ritardato o di depressione economica, di fenomeni di degrado sociale economico o ambientale e di mancata valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce a ciascuna provincia una quota del Fondo di cui al comma 1 in proporzione al numero delle aziende commerciali ed artigiane iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La quota del Fondo viene gestita, nell'ambito provinciale, da una commissione composta dalla Giunta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura integrata dal prefetto con funzioni di presidente. Compito della commissione è quello di esaminare le richieste e adottare le decisioni di concessione o di diniego.

5. Le aziende interessate ad accedere ai finanziamenti dovranno produrre idonea documentazione attestante il reddito lordo conseguito negli ultimi tre anni di attività, nonché di non essere in protesti bancari e di essere esenti da procedure fallimentari o di concordato. L'importo massimo concedibile non può essere superiore ai due terzi della media del reddito prodotto negli ultimi tre anni di attività.

6. La commissione di cui al comma 4 stipulerà convenzioni con gli istituti bancari della provincia di pertinenza per la concessione di prestiti a tassi agevolati. I prestiti saranno concessi alle imprese artigiane e commerciali ad un tasso non superiore al 6 per cento ed

entro il limite massimo di 30 milioni di lire. La differenza tra il predetto tasso e quello richiesto dall'istituto bancario è a carico della quota-Fondo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.0.4

STEFANELLI

Art. 2.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale con precedenza per le aree torrese e stabiese e per l'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonchè al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli obiettivi di cui all'articolo 1-bis. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli».

2.18

CONDARCURI, MERIGGI

Al comma 9, sostituire le parole: «nonchè al Presidente del Consiglio dei ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo» con le seguenti: «nonchè al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli obiettivi di cui all'articolo 1-bis».

2.19

PELELLA, PELLEGGI, SMURAGLIA, MINUCCI
Adalberto, DANIELE GALDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalla regione Emilia Romagna per gli stessi fini, in riferimento al comprensorio dell'Appennino reggiano, interessato a gravi crisi aziendali e dell'occupazione nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli».

2.21

GIOVANELLI, LAMA, BORRONI, TRONTI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il Centro Ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonché ad assumere i cinquanta dipendenti del suddetto Centro Ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente.

9-ter. Le operazioni di cui al comma 9-bis devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà previa consultazione con le organizzazioni sindacali sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

9-quater. All'onere relativo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente».

2.23

SMURAGLIA, PELLEGATTI, DANIELE GALDI,
MINUCCI Adalberto, PELELLA

Art. 3.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale programma di interventi dovrà tenere conto delle modificazioni intervenute nel mercato del lavoro delle aree di riferimento in particolare in relazione ai processi di ristrutturazione in atto nel settore marittimo».

3.15

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Programma di occupazione giovanile negli interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali)

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 145, una quota del personale da assumere per gli interventi da intraprendere nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel periodo compreso tra i sessanta giorni

successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 1995, viene riservata ai soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la graduatoria delle liste di collocamento, previa l'attestazione della Commissione regionale per l'impiego di cui al medesimo articolo».

3.0.1

COVIELLO, MOSCHETTI, POLENTA, CARLOTTO,
INNOCENTI, ROMEO, STEFANELLI, TANI,
DANIELE GALDI, DOPPIO, CONDARCURI

Art. 4.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Dopo il quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente:

“Per il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, al Prefetto è attribuito il potere di controllo sostitutivo nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, delle aziende municipalizzate nonché delle amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa aventi sede nella provincia. A tal fine il Prefetto, rilevati i prospetti di cui all'articolo 22, qualora dopo aver inoltrato richiesta di chiarimenti all'ufficio interessato, riscontri il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, acquisisce il parere della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 17 e dispone in via sostitutiva, con proprio decreto, l'assunzione obbligatoria”.

6-ter. All'articolo 17 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

“g) esprimere il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, quinto comma, ai fini dell'emanazione del decreto prefettizio di assunzione obbligatoria ivi previsto”.

6-quater. All'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole “ad inviare” sono inserite le seguenti: “alla Corte dei conti ed,”;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“La Corte dei conti riferisce al Parlamento, in sede di relazione annuale, circa l'attuazione della presente legge esponendo per ciascuna amministrazione e per ciascuna categoria il numero dei posti in organico e non, i posti riservati agli aventi diritto, il numero dei posti ancora disponibili nonché quello dei posti che saranno presumibilmente da coprire, l'anno successivo, con invalidi civili od altri aventi diritto al collocamento obbligatorio”.

c) al secondo comma dopo le parole “di cui sopra” sono inserite le seguenti “al prefetto e”.

6-quinquies. Gli elenchi degli iscritti alle liste speciali del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e i progetti relativi alle denunce delle aziende private di cui all'articolo 21 e degli enti pubblici di cui all'articolo 22 sono pubblici. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, al fine di rendere effettivo e concreto il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi li pubblicizzano mediante affissione nelle loro sedi, negli spazi aperti al pubblico e nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6-sexies. Per i pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio delle amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici, soggetti all'obbligo di assunzione delle categorie protette, disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che ritardano od omettono di rispettare la legge predetta, si applicano le norme previste dal libro II, titolo II, Capo I, del codice penale».

4.17

MOLINARI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Ai fini della valutazione dei titoli si tiene conto degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli espletati nei profili professionali per i quali è bandito il concorso nonché dell'eventuale superamento di concorsi pubblici per qualifiche almeno pari.

11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dall'emanazione del regolamento di cui al comma 10. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni».

4.27

COVATTA

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.28

PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, TOSSI BRUTTI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.29

STEFANELLI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7 della legge n. 554 del 1988, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni, alla legge n. 261 del 1989, al decreto-legge 21 marzo 1988, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 24 mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10.

11-bis. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798 in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto dalla tabella F della legge finanziaria 1993, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 67 del 1988, per il 1993 e il 1994, mentre per il 1995 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

4.30

DUJANY

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.31

MOLINARI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli, tengono conto del servizio prestato.

11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.32

GUZZETTI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 marzo 1994 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli tengono conto del servizio prestato».

4.33

MERIGGI, CONDARCURI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le pubbliche amministrazioni indicano entro il 31 dicembre 1993 concorsi per titoli ed esami riservati al personale assunto in base all'articolo 7 comma 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 12 mesi negli ultimi tre anni. Le amministrazioni, nella valutazione dei titoli tengono conto del servizio prestato».

4.34

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assunto a norma dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, per il quale non si sia già provveduto con precedenti disposizioni di legge, viene inquadrato in ruoli speciali

ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730. Al medesimo personale sono estese le disposizioni di cui al comma 11».

4.35

ROMEO, CIMINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.36

ROMEO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il personale assunto a tempo determinato a seguito di concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, è immesso in ruolo compensando eventuali posizioni soprannumerarie con una proporzionale riduzione di posti di altre qualifiche delle dotazioni organiche, onde evitare oneri finanziari aggiuntivi».

4.37

ROMEO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le amministrazioni di cui al comma 10 possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure di cui al medesimo comma 10».

4.38

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già espletati ivi comprese quelle sospese per effetto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e *11-ter* si applicano anche la personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.40

STEFANELLI

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, i seguenti:

«*11-bis.* Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative ai concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e *11-ter* si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.39

SMURAGLIA, PELLEGATTI, MINUCCI Adalberto, DANIELE GALDI, PELELLA, TOSSI BRUTTI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.41

MOLINARI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni.

11-ter. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati.

11-quater. Le disposizioni dei commi 10, 11 e 11-ter si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3402 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

11-*quinquies*. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.42

GUZZETTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono a carico delle singole amministrazioni».

4.43

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*ter*. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 10 le pubbliche amministrazioni non possono bandire concorsi nè procedere ad assunzioni, ad eccezione di quelle relative a concorsi già autorizzati».

4.44

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 11-*ter* si applicano anche al personale assunto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in servizio alla data del 31 dicembre 1989. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 820 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, per il 1993 e il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, in relazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 3042 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

4.45

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*quinquies*. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si interpreta nel senso che per l'ammissione alla prova selettiva si prescinde dal titolo di studio e dai limiti di età, fermo restando l'inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto».

4.46

MERIGGI, CONDARCURI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguenti periodi: «Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo. All'uopo si aumentano, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, di una unità i contingenti previsti nei decreti in vigore».

4.54

FERRARI Karl

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINUCCI MARIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, per cui nella seduta odierna si potranno tenere solo le repliche e l'illustrazione degli emendamenti. D'altra parte, la stessa Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per carenza di copertura, sul decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, di cui il testo in titolo è la reiterazione. Inoltre, la stessa Commissione bilancio ha iniziato l'esame del provvedimento, ma prima di esprimere il parere ha richiesto chiarimenti da parte del Governo. Chiede quindi al rappresentante del Governo di farsi parte attiva affinché il disegno di legge possa avere un *iter* sollecito.

La relatrice Daria MINUCCI, in sede di replica, fa presente che nel corso del dibattito è emerso un giudizio sostanzialmente positivo sul decreto che, tuttavia, non porta a soluzione i problemi connessi ai *tickets*; non si comprende poi perchè il limite di sei pezzi per ricetta non venga esteso a tutti i farmaci utilizzabili per le malattie croniche. Anche sull'articolo 5 si è evidenziato un consenso vasto, pur essendo stata rilevata la necessità di una puntualizzazione di alcune disposizioni: occorre che la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni sia investita del problema della valutazione degli intervenuti da portare avanti. Sottolinea quindi l'opportunità di disciplinare il trattamento da

riservare ai concessionari per quanto attiene agli intervenuti per la costruzioni di reparti per i malati di AIDS.

Il sottosegretario SAVINO, replicando a sua volta, fa presente che il Governo si riserva di prendere posizione in altra seduta sull'articolo 5 in relazione alle esigenze di puntualizzazioni che si sono evidenziate nel dibattito. Per quanto concerne la copertura finanziaria, rileva che occorre arrivare ad un'interpretazione univoca della norma sui bollini.

Il senatore BRESCIA fa presente che in alcune realtà locali, come in Basilicata, sono stati finora distribuiti solo otto bollini, mentre non è chiaro a chi spetti di far pervenire i bollini, atteso che essi debbono essere stampati dalla Zecca dello Stato. Chiede in tal senso chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SAVINO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal senatore Brescia.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice Daria MINUCCI illustra l'emendamento 5.3, sostitutivo del comma 7 dell'articolo 5.

Il senatore MARTELLI, nell'illustrare l'emendamento 1.8, sottolinea la necessità di tutelare i soggetti che hanno subito trapianti, e che quindi hanno bisogno di cure permanenti; a costoro deve essere risparmiato il disagio di dover richiedere continuamente nuovi bollini.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 5.1 e 5.2. Ritiene che la modifica della normativa sul prontuario terapeutico si stia dimostrando urgente per i fenomeni di malcostume che stanno emergendo. Per quanto riguarda l'articolo 5, raccomanda l'approvazione degli emendamenti ad esso riferiti, allo scopo di far chiarezza sul passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni, dando a queste ultime la possibilità di scegliere se avvalersi o meno delle attività di progettazione di massima già svolte dai concessionari.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.6 e 3.1. Occorre lasciare alle Regioni la libertà di scegliere le modalità e le procedure per la distribuzione dei bollini. L'emendamento 1.5 deriva dalla necessità di tenere conto delle diverse percentuali di incidenza sulla spesa farmaceutica delle diverse fasce di farmaci: l'emendamento consente di portare il risparmio conseguente all'applicazione del comma 5 dell'articolo 1 a 421 miliardi. Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 1.6 data la necessità di prevedere un regime differenziato per i farmaci erogati in ospedale. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, rileva che attualmente nel nostro paese l'entità delle borse di studio è irrisoria.

Il senatore STEFANO illustra l'emendamento 1.7. Fa presente che l'emendamento 1.8, testè illustrato dal senatore Martelli, affronta gli stessi problemi. Pertanto i due emendamenti potrebbero confluire in un unico testo.

Il senatore MARTELLI dichiara di ritirare l'emendamento 1.8 e di accedere all'emendamento 1.7 ove quest'ultimo fosse modificato facendosi riferimento anche ai soggetti sottoposti ad interventi di trapianto di organo e, per quanto riguarda i farmaci, si precisasse che si tratta di quelli di riconosciuta validità scientifica.

Il senatore STEFANO accoglie la proposta di integrazione formulata dal senatore Martelli e riformula in tal senso l'emendamento 1.7, al quale appongono la firma anche i presentatori dell'emendamento 1.8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI.

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che la seduta già prevista per domani alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. È abrogato l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. La Commissione unica del farmaco, sulla base della classificazione internazionale dei medicamenti A.T.C. riformula, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prontuario terapeutico nazionale assicurando l'inclusione solo dei farmaci di comprovata efficacia clinica destinati alla guarigione o al controllo di malattie rilevanti e l'esclusione di farmaci destinati al trattamento di patologie minori nonché di quelli proposti per il trattamento coadiuvante di disturbi anche rilevanti ma per i quali la scienza medica non offre valide evidenze di efficacia. Il prontuario terapeutico nazionale è approvato con decreto del Ministro della sanità. A partire dal 1° giugno 1993 sono ammessi nel prontuario terapeutico nazionale i farmaci di nuova registrazione che siano di comprovata efficacia e rispondenti alla finalità terapeutica della guarigione o del controllo di malattie rilevanti. L'ammissione al prontuario terapeutico nazionale dei nuovi farmaci è consentita se il prezzo al pubblico, a parità di dosi definite die, non è superiore a quello dei farmaci con pari efficacia e con pari rapporti beneficio-rischio già disponibili all'atto del prontuario terapeutico di cui al comma precedente. I farmaci del prontuario terapeutico nazionale sono suddivisi nelle seguenti due fasce:

a) farmaci di comprovata efficacia clinica, idonei ad assicurare la guarigione o il miglioramento di stati morbosi di particolare rilevanza clinica e sociale e non suscettibili di usi incongrui;

b) farmaci di comprovata efficacia clinica, idonei ad assicurare la guarigione o il miglioramento di stati morbosi di particolare rilevanza clinica e sociale ma suscettibili di usi incongrui;

I farmaci della fascia a) sono esenti da compartecipazione alla spesa; per i farmaci della fascia b) le regioni e le province autonome stabiliscono particolari misure di sorveglianza nel consumo e possono assumere provvedimenti di contenimento di eventuali fenomeni di uso incongruo anche mediante forme di partecipazione alla spesa a carico degli usufruttori. La partecipazione alla spesa non può essere inferiore a lire 1.000 e superiore a lire 3.000 per ogni confezione. La reiterata incongrua prescrizione comporta la sospensione del rapporto di lavoro e del rapporto convenzionale dei medici prescrittori. A tal fine la regione e le province autonome emanano le relative norme attuative. Le regioni e le province autonome possono stabilire quali farmaci di prescrizione specialistica della fascia a) siano erogati esclusivamente nelle strutture della USL. Nelle USL nelle quali non viene effettuata l'attività continuativa di monitoraggio, a partire dal 1° luglio 1993, le risorse erogate a tale titolo vengono stabilizzate al valore rilevato con l'ultima monitoraggio effettuata. Il Ministro della sanità esercita, tramite l'Istituto superiore di sanità, le funzioni di indirizzo e coordinamento, anche con interventi sostitutivi, previa diffida, nei confronti delle regioni inadempienti».

1.1 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero di 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 per far fronte alle necessità terapeutiche che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate e strumenti di verifica e controllo della spesa farmaceutica. Le regioni rendicontano l'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente comma, che verrà coperto con apposito provvedimento ministeriale».

1.2 BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STEFANO, TORLONTANO, ZUFFA

Al comma 4, dopo il primo periodo, fare virgola e aggiungere le seguenti parole: «salvo l'incremento di tale somma per eventuali maggiori oneri rendicontati, tramite le regioni».

1.3 TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, BRESCIA, STEFANO, ZUFFA

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: «tenendo conto» sino alla fine del comma, con le altre: «secondo modalità e procedure stabilite dalle regioni di appartenenza dei comuni interessati su segnalazione delle Amministrazioni provinciali di competenza».

1.4 MANARA, PISATI

Al comma 5, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «4,5 per cento» e le parole: «4,5 per cento» con le altre: «2,5 per cento».

1.5 MANARA, PISATI

Al comma 5, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «La riduzione del prezzo, nella stessa misura percentuale, è estesa anche alle specialità medicinali erogate in regime ospedaliero.»

1.6 MANARA, PISATI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica, il limite dei pezzi per ricetta, dei farmaci della terapia cardine, in somministrazione continua, può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.»

1.7 STEFANO, BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, ZUFFA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Per i soggetti sottoposti ad interventi di trapianti d'organo, in terapia con farmaci immunosoppressori, cortisonici, antiipertensivi, antiacidi ed antiuremici, il limite di pezzi per ricetta può essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.»

1.8 MARTELLI, GARRAFFA, ZOTTI, PERINA

Art. 3.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «n. 257» fare punto e sopprimere le altre fino alla fine del periodo.

3.1 MANARA, PISATI

Art. 5.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è inserito il seguente:

5-bis. Entro il 31 ottobre 1993, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con atto di indirizzo e coordinamento, previa verifica delle effettive disponibilità

finanziarie, sono determinate le procedure di passaggio alle regioni delle competenze per i progetti attuativi del programma di investimento di cui al comma 5, articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il passaggio delle competenze alle regioni avviene con decorrenza 1° gennaio 1994».

5.1 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, STEFANO, ZUFFA

Al comma 6, alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere i seguente: «In sede di accordo di programma, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è sancito il programma di interventi da eseguire e l'assegnazione dei fondi alle Regioni. Con l'accordo di programma, le regioni hanno la possibilità di rivedere il piano di interventi già approvato di cui alle delibere del CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991.»

5.2 BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, STEFANO, ZUFFA

Sostituire il comma 7 con i seguenti commi:

«7. Entro lo stesso termine di cui al comma 5 il CIPE, in conformità a quanto determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, approva il programma degli interventi e la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento.

8. Alla realizzazione del programma di cui ai commi precedenti, gli enti componenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la BEI, con Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero della Sanità.

9. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 8 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

10. I componenti organi regionali accertano che la progettazione esecutiva degli interventi di cui al comma 5 sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per la esecuzione dell'opera ed accertano altresì la loro conformità con il programma approvato.

11. Sono soppressi i commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

12. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717 non si applica agli intervenuti previsti dall'articolo 20 della legge 11 luglio 1988, n. 67 e dall'articolo 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135».

5.3

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

80^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GOLFARI

indi del Vice Presidente

PIERRI

Intervengono il Ministro dell'ambiente Spini ed il sottosegretario ai lavori pubblici Cutrera.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi)

Marniga ed altri: «Norme generali in materia di lavori pubblici» (397)

(Parere all'8^a Commissione: *favorevole con osservazioni*)

Il relatore D'AMELIO illustra i provvedimenti in titolo, riferendosi principalmente al disegno di legge n. 1294, già approvato dalla Camera dei deputati, che, nel dettare norme in materia di appalti, presenta caratteri fortemente innovativi rispetto a tutta la normativa precedente. Si sofferma in particolare sulla struttura e sui compiti della prevista Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché sull'articolo 7 - relativo all'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici - ove si prevede che i comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti siano tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province: manifesta al riguardo preoccupazione per l'allungamento dei tempi che tale norma è suscettibile di produrre. Quanto al sistema di qualificazione, previsto all'articolo 9, ed alle modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici, essi appaiono improntati agli obiettivi di trasparenza perseguiti attraverso il disegno di legge.

Si sofferma, poi, sull'attività di progettazione che è previsto si articoli in tre livelli di progetti - preliminare, definitivo ed esecutivo - nonché sulle modalità di redazione dei medesimi regolamentata agli articoli 16 e 17, esprimendo perplessità sull'introduzione di misure di incentivazione a favore di singoli soggetti: meglio sarebbe - a suo parere - la previsione di un fondo da destinare ai comuni.

Dopo aver rapidamente illustrato i rimanenti articoli del disegno di legge, conclude proponendo che venga espresso parere favorevole, in considerazione degli obiettivi di trasparenza perseguiti, pur nel rischio di un appesantimento della procedura.

Il presidente GOLFARI ritiene che gli apprezzabili obiettivi che si pone il provvedimento in titolo potranno essere conseguiti a due condizioni: occorre innanzitutto prevedere che il progetto esecutivo non sia in alcun modo modificabile, ed è necessario in secondo luogo che la copertura finanziaria del progetto sia integrale fin dall'inizio, ancorchè distribuita nel tempo: ciò ad evitare che le opere rimangano bloccate per mancanza di finanziamenti.

Il senatore ANDREINI rileva come uno dei nodi fondamentali della normativa attuale - che con il provvedimento in titolo è necessario affrontare - sia la sistematica sottovalutazione dei costi; vi è poi da considerare la realtà di un consistente numero di opere pubbliche inutili, non previste nella programmazione dei comuni, ma egualmente finanziate per un complesso di meccanismi di interessi.

Reputa che in materia di opere pubbliche potrebbe opportunamente introdursi il principio dell'assicurazione contro i rischi di variazione dei prezzi; mentre non condivide, infine, il ricorso alla trattativa privata per i progetti fino al valore di 300 milioni.

Il senatore BORATTO, pur condividendo l'esigenza di riportare sotto controllo la spesa pubblica anche tramite una riforma del meccanismo di affidamento dei lavori pubblici, stigmatizza le modalità con cui il disegno di legge n. 1294 persegue tale finalità: una netta divaricazione si rinviene tra procedure di affidamento delle opere pubbliche, per le quali si fa capo agli uffici tecnici provinciali nei comuni sotto i 15 mila abitanti (con gravi rischi di allungamento dei tempi burocratici necessari), ed invece le modalità di progettazione, per le quali assai opportunamente è stato richiamato il metodo consortile tra comuni.

La senatrice PROCACCI si dichiara favorevole al provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, la cui entrata in vigore andrebbe accelerata il più possibile.

Il senatore TABLADINI ravvisa nelle varianti in corso d'opera il reale problema da affrontare: la stessa percentuale massima di incremento dei prezzi del 30 per cento appare troppo elevata. Il ricorso al metodo assicurativo potrebbe però determinare una contrapposizione di interessi tra l'impresa assicuratrice e l'impresa costruttrice, per

cui andrebbe vagliato attentamente considerando le potenzialità dell'attuale mercato dell'offerta; quanto alla fissazione di limiti espresi in valori monetari, essa dovrebbe essere evitata, ricollegandosi alla progressione del costo della vita.

Il senatore GIOLLO a nome del Gruppo della rifondazione comunista esprime forti perplessità sul provvedimento, concordando con le osservazioni emerse nel dibattito sulle varianti al progetto esecutivo; andrebbero inoltre rivisti gli organici degli uffici tecnici, la cui consistenza sarà insufficiente dinanzi alla nuova ampia mole di pratiche da esaminare.

Il senatore ZITO concorda sull'esigenza di rafforzare gli organici degli uffici tecnici, il cui ruolo è fondamentale per sottrarre alla progettazione privata gran parte dei lavori pubblici dei piccoli comuni.

Replica il sottosegretario CUTRERA, concordando con l'ipotesi del ricorso al metodo assicurativo sia per il rischio inerente ai costi dell'opera, sia per il controllo di qualità del prodotto: il mercato dovrà adeguarsi a queste nuove esigenze, da tempo recepite nella pratica amministrativa dei principali paesi europei. Andrebbe rimeditato il comma 4 dell'articolo 16, che affida la progettazione di talune opere pubbliche ad imprese esterne; sull'articolo 7 il Governo fa rilevare che le stazioni appaltanti in Italia raggiungono il numero di 14 mila, mentre in Francia non superano le duecentosessanta. Si rende perciò necessaria una loro riduzione, che non sottragga la scelta contrattuale e le sue modalità all'ente pubblico, ma si avvalga degli uffici tecnici provinciali per ridurre il ricorso alle progettazioni esterne ed i conseguenti problemi di trasparenza amministrativa ad esse connessi.

Il presidente GOLFARI propone, quindi, che sia conferito mandato al relatore ad esprimere parere favorevole, con le osservazioni emerse dal dibattito.

Conviene a maggioranza la Commissione.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GOLFARI annuncia che la seduta antimeridiana di domani non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 20,10.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISDE

(R 047 0 00, B 65ª, 0019)

In apertura di seduta il presidente Pecchioli fa presente di aver ritenuto necessario convocare in tempi rapidi il Comitato allo scopo di valutare, con le audizioni del Direttore del SISDE e del Ministro dell'interno, la vicenda che ha coinvolto taluni funzionari del SISDE e che ha registrato l'arresto dell'ex direttore amministrativo del Servizio Maurizio Broccoletti.

Nell'avviare il lavoro di acquisizione di elementi di informazione e di giudizio che sarà sviluppato dal Comitato, il presidente Pecchioli pone al direttore del SISDE, prefetto Finocchiaro, una serie di quesiti relativi ai dipendenti del Servizio coinvolti nella vicenda, alle procedure di controllo sulle spese e al rapporto tra il Direttore e il Ministro dell'interno sulla gestione dei fondi.

Il prefetto Finocchiaro risponde ai quesiti del presidente Pecchioli nonchè alle ulteriori domande formulate dai deputati Correnti, Sterpa, Lazzati e Tassone e dai senatori Acquaviva e Pinto.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Presidente ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi domani, giovedì 1º luglio 1993, in due sedute, la prima alle ore 8,30 per procedere all'audizione del Ministro dell'interno e la seconda alle ore 20 per ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri.

La seduta termina alle ore 22,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

La seduta inizia alle ore 21.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R 033 0 04, B 55ª, 0005)

Viene disposta l'attivazione del circuito radiotelevisivo interno con la sala stampa.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO
(A 010 0 00, B 55ª, 0001)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del ministro dell'interno, Nicola Mancino.

Il ministro MANCINO risponde ai quesiti posti dal presidente GUALTIERI, dai senatori FRASCA, SAPORITO, BONIVER, MIGONE e TABLADINI e dai deputati MACERATINI, TORTORELLA, RUSSO SPENA, PAPPALARDO, FRAGASSI, BUTTITTA e PIRO.

Il presidente GUALTIERI, ringraziato il ministro Mancino per il contributo fornito al lavoro della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 0,30 di giovedì 1º luglio.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

42^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che sul testo del decreto-legge, in materia di determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, è stato già fornito un parere favorevole, in data 16 giugno 1993, si tratta ora di esaminare gli emendamenti pervenuti, e che in realtà per alcuni articoli rappresentano veri e propri testi alternativi.

L'emendamento 0.2 intende fissare un sistema di determinazioni di tali canoni a regime, al di là dell'intervento temporaneo del decreto-legge: per fornire una valutazione circa l'effetto sulle entrate relative ai canoni demaniali derivanti da un eventuale accoglimento di questo sistema a regime si dovrebbe disporre di una relazione tecnica o comunque di una espressa pronuncia da parte del Governo, anche considerando i subemendamenti presentati, dei quali si segnala quello 0.2/3, che prevede una particolare riduzione dei canoni nei casi di accesso gratuito agli arenili.

L'emendamento 1.2 sicuramente comporta una minore entrata, in quanto sopprime gli incrementi previsti dal comma 1 del decreto-legge. Per quanto concerne poi l'emendamento 2.1 e i relativi subemendamenti, i quali nel complesso intendono sostituire gli articoli 2, 3 e 4 del decreto, vale lo stesso discorso relativo alla necessità di una relazione tecnica.

Per quanto concerne poi l'emendamento 6.1, sostitutivo dell'articolo 6, l'effetto è l'abolizione dell'incremento del canone del 5 per cento per il 1993: la conseguenza è quindi una minore entrata, se tale incremento era stato incorporato nella costruzione del bilancio a legislazione vigente del 1993. Comunque, sicuramente è una minore entrata per il bilancio dello Stato il comma 2, che devolve alle regioni una quota del gettito derivante dalla riscossione dei canoni.

Uguale relazione tecnica occorrerebbe avere per l'emendamento 6.2, sostitutivo dell'articolo 6, mentre l'emendamento 7.2 dovrebbe comportare una minore entrata per il fatto che esclude le misure sui canoni da parte degli enti portuali per le aree date in concessione alle società sportive.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il parere è contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 6.1 e 7.2, che determinano minori entrate non quantificate e non coperte. Circa gli emendamenti 0.2, 0.2/2, 0.2/3, 2.1, 2.1/1, 2.1/3, 2.1/4 e 6.2 occorre che il Ministero delle finanze predisponga una relazione tecnica illustrativa degli effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Analogamente si rimette alle valutazioni del Ministero delle finanze sugli emendamenti 0.1, 0.2/1, 0.2/4, 0.2/5, 2.1/5, 6.1/1, 7.1, 9.1 e 9.0/1.

Su proposta del presidente PAVAN, l'esame è quindi rinviato al fine di acquisire gli elementi di quantificazione richiesti.

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) (1320)

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, osservando che il decreto-legge reitera, sostanzialmente nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il precedente provvedimento in materia di INPDAP. Su di esso fu reso, in data 16 giugno 1993, un parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato. Mentre i motivi di contrarietà sono venuti meno perchè il nuovo testo prevede che l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge, la condizione, al comma 2, lettera c), dell'articolo 2, mirante ad aggiungere una formulazione in base alla quale l'attività regolamentatrice dell'istituto deve essere esplicita in conformità agli ordinamenti vigenti in materia di fine servizio per ogni singolo Istituto, non è stata recepita nel nuovo testo, che tuttavia riproduce il contenuto della legge di riforma dell'INPS.

Sarebbe opportuno inoltre un chiarimento circa la eventuale portata finanziaria del comma 12 dell'articolo 3, che estende all'INPDAP disposizioni previste, tra l'altro, dal recente decreto delegato in materia di pensioni e dalla legge di ristrutturazione dell'INPS.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara favorevole al testo in esame.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla modifica della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, nel senso espresso nel parere sul precedente provvedimento.

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali (1323)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, osserva che il decreto-legge reitera il precedente provvedimento relativo agli spedizionieri doganali con la esclusione, all'articolo 2, delle imprese beneficiarie dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità. L'articolo 5, sul quale nella precedente versione è stato espresso un parere contrario per mancanza di copertura è stato sostanzialmente modificato, poichè esso attualmente, facendo riferimento alla legge n. 358 del 1991, che recava già la clausola di copertura per l'incremento dell'organico del Ministero delle finanze, consente la copertura dei posti vacanti, ammettendo al concorso gli ex spedizionieri doganali. Poichè il Ministero delle finanze è escluso dal blocco del *turn-over*, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara favorevole al provvedimento.

In senso analogo si esprime il senatore SPOSETTI.

Il senatore CARPENEDO domanda quale sia stato l'incremento della spesa per il pubblico impiego nel corrente anno, malgrado il blocco esistente.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale (1327)

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CARPENEDO, ricordando che si tratta di un decreto-legge in tema di lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari. Per quanto di competenza, premesso che il provvedimento non contiene relazione tecnica, rileva l'articolo 4, che prescrive che contributi previdenziali siano trasferiti ai paesi di origine, mentre un contributo di importo pari a quello destinato agli assegni familiari e all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è indirizzato ad interventi di carattere socio-assistenziale. Tale previsione collide tuttavia con possibili diritti a trattamento di disoccupazione e ad assegni familiari dei lavoratori in questione, mentre il trasferimento al paese di

provenienza dei contributi non tiene conto della possibilità di costruzione di una posizione assicurativa di tali lavoratori in Italia.

Il sottosegretario DE PAOLI osserva che l'articolo 4 andrebbe riformulato, escludendo la tutela previdenziale per eventi connessi alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Occorre poi includere un rappresentante del Tesoro fra le amministrazioni concorrenti la definizione dei criteri di utilizzo dei fondi rivenienti dal gettito del contributo sostitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Il senatore SPOSETTI ritiene che sia indispensabile che la Commissione di merito approfondisca la questione relativa all'opportunità di far sì che i proventi dei gettiti contributi, ed eventualmente anche una quota di salario, siano trasferiti al Paese di origine, al fine di evitare la formazione di posizioni previdenziali in Italia, tenendo anche conto dei trattati internazionali.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel dibattito.

Gualtieri ed altri: Riversamento delle scommesse raccolte delle agenzie ippiche sui totalizzatori (403)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN, ricordando che viene riproposto in questa legislatura un disegno di legge d'iniziativa parlamentare in materia di riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori, che, nella precedente versione, fu già oggetto di parere favorevole, sia pure con l'osservazione circa l'opportunità di un'integrazione del testo con la previsione di modalità di riversamento sui totalizzatori in modo tale che esso avvenga in tempo reale con collegamenti diretti con le agenzie e gli ippodromi.

Il sottosegretario DE PAOLI dichiara di non avere osservazioni, pur mantenendo le riserve già espresse precedentemente sul merito del provvedimento.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni dianzi evidenziate.

Consiglio regionale della Lombardia. Deroga all'articolo 2 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante norme per il pareggiamento degli istituti musicali (339)

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Riferisce il senatore CARPENEDO, ricordando che il provvedimento era stato rinviato dopo che il rappresentante del Tesoro aveva fatto

presente il rischio di spese in conseguenza degli effetti di trascinamento del provvedimento.

Il sottosegretario DE PAOLI ribadisce il parere già espresso.

La Sottocommissione concorda quindi, su proposta del PRESIDENTE, di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Emendamenti al disegno di legge: Pagano ed altri: Adeguamento del contributo dello Stato alla stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli (1056)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che, dopo che, in data 25 maggio, è stato trasmesso parere sul testo, in parte favorevole e in parte contrario, per mancanza di copertura al comma 2 dell'articolo 3 e all'utilizzo di capitolo ordinario, giunge, in data 24 giugno, 1993, un emendamento a firma Pagano e Ranieri, che, mentre sopprime il comma 2 del citato articolo 3, riformula la clausola di copertura, ponendo l'intero onere, valutato in 10 miliardi annui, a carico dell'accantonamento del fondo speciale del Ministero del tesoro. Allo stato attuale, detto fondo presenta la necessaria capienza. Tuttavia, poichè la quota relativa all'anno 1993 è stata decurtata dal decreto-legge n. 155 ed in parte risulta utilizzata, occorre tener conto, nell'espressione del parere, degli altri provvedimenti che traggono copertura sul medesimo accantonamento.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario all'emendamento.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole, rilevando che l'accoglimento dell'emendamento farebbe venir meno i motivi di contrarietà espressi sul testo.

Paire ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094)

(Parere alla 10ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto a prevedere il controllo sulle munizioni commerciali per l'uso civile. Viene prevista la costituzione di una Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami: la copertura, valutata in relazione ad un onere di 1 miliardo, è fornita sulla voce di fondo globale di conto capitale relativa al Ministero dell'industria, che risulta azzerato dal decreto-legge n. 155. Inoltre, esiste un problema, in quanto a spese di carattere corrente si fa fronte con mezzi di copertura di conto capitale, il che è vietato dall'articolo 11-ter della legge n. 362.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario all'articolo 8, che istituisce una commissione senza quantificare gli oneri di funzionamen-

to nè provvedere ai mezzi di copertura. Analoghe osservazioni riguardano l'articolo 11, di cui non si dispone strumenti per valutare la congruità della quantificazione, mentre la copertura non risulta idonea.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli articoli 8 e 11 del provvedimento.

De Vito ed altri: Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto a rifinanziare e ristrutturare l'intervento per la piccola e media impresa nelle aree depresse, adeguando la legge n. 44 alle trasformazioni intervenute nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. La copertura di tale rifinanziamento è a carico del fondo globale relativo al Ministero del tesoro per gli anni 1994-1995: sotto questo profilo non vi sono problemi quantitativi.

Quanto alla restante parte del disegno di legge, a parte i problemi di armonizzazione dell'articolo 3, comma 2, con la nuova normativa determinatasi a seguito della revisione della materia legata alla legge n. 64 del 1986, vi è da rilevare che gli articoli 3 e 5, comma 1, comportano, mediante la costituzione di comitati, oneri di funzionamento per mezzi e persone.

Al riguardo, poichè la copertura complessiva è sul citato fondo globale di parte capitale, o si ritiene plausibile tale copertura anche per spese permanenti di carattere corrente oppure si può lavorare intorno all'idea di trasferire una parte dei mezzi e del personale della Cassa Depositi e Prestiti al Comitato costituito con il disegno di legge in esame, dal momento che quest'ultimo subentra, ai sensi dell'articolo 7, nelle funzioni, nella titolarità e nelle attribuzioni della citata Cassa Depositi e Prestiti, per la parte relativa allo sviluppo delle imprenditorialità giovanili nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario DE PAOLI chiede di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di consentire al Tesoro un approfondimento.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Consiglio regionale della Toscana: Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (1276)

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che si tratta di un disegno di legge del Consiglio regionale della Toscana, volto a

raddoppiare il contributo a carico dell'ENEL ai comuni per l'energia prodotta dai campi geotermici. Non si sa a quanto ammonti l'onere, che comunque va coperto, ai sensi dell'articolo 27 della legge 468, tenendo conto del fatto che l'ENEL è ancora considerato dall'articolo 25 di tale legge come ente pubblico.

Il sottosegretario DE PAOLI osserva che, pur tenendo conto del fatto che l'ENEL, essendo stato privatizzato, non rientra più nell'ambito del settore pubblico allargato, e dunque dal provvedimento non deriva un maggior onere che occorre coprire, il previsto aumento contributivo e il suo successivo agganciamento al costo della vita comportano un oggettivo aggravio finanziario per i bilanci dell'ENEL, con evidenti ripercussioni sulla determinazione delle tariffe elettriche, e, quindi, con prevedibili effetti negativi sull'andamento dell'inflazione. La sua approvazione dunque contrasterebbe con gli orientamenti assunti dal Governo per il contenimento dell'inflazione.

Su proposta del senatore SPOSETTI, la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di un suo approfondimento.

Condorelli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1, della legge 19 febbraio 1991 n. 50 recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391)

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente PAVAN ricorda che il provvedimento era stato rinviato al fine di approfondire la questione relativa agli ipotetici oneri finanziari che potrebbero derivare dalla generalizzazione agli altri comparti del pubblico impiego della misura in questa sede proposta.

In data 27 maggio 1993 sono stati presentati tre emendamenti (1.1, 1.2 e 1.3) da parte della Commissione di merito. Ad essi si possono estendere le medesime considerazioni formulate circa il testo.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario agli emendamenti trasmessi, che prevedendo differenziati limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie di personale appartenenti ad un solo comparto della pubblica amministrazione, contravvengono al disposto della recente legge-delega, che ha consentito la possibilità di permanere in servizio per un biennio oltre il limite di età. Quanto al provvedimento in generale, ritiene che da esso non ostino motivi di contrarietà, tenuto conto della necessità di evitare differenti applicazioni della legge n. 50 del 1991, tanto più che difficilmente il provvedimento risulterebbe estensibile ad altre categorie di personale.

Il senatore SPOSETTI propone di richiedere la relazione tecnica, sulla scorta delle osservazioni del Tesoro.

Tale proposta risulta accolta e l'esame è, conseguentemente, rinviato.

Cherchi: Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261)

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

Procacci ed altri: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019)

(Parere su nuovo testo ed emendamenti alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Riferisce il presidente PAVAN, ricordando che il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole al testo unificato, che tuttavia necessita di modifiche. All'articolo 3, comma 3, l'istituzione della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale è superflua, in quanto già prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il cui funzionamento, peraltro, non comporta oneri a carico dello Stato. Conseguentemente occorre sopprimere il citato organo collegiale.

All'articolo 16, comma 6, occorre riformulare la clausola di copertura finanziaria nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1994 e a lire 3,6 miliardi annui a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

Relativamente all'osservazione del relatore circa gli oneri per la progettazione, il Tesoro assume che essi non comportano spese aggiuntive e, tra l'altro, risultano in linea con l'articolo 4 del decreto-legge n. 180, che prevede l'utilizzazione di una quota non superiore all'1,5 per cento agli stanziamenti di bilancio per le spese di progettazione.

In data 24 giugno 1993 sono stati trasmessi due emendamenti (13.1 e 13.2), che mirano a porre a carico dello Stato il costo dello studio dell'impatto ambientale per i progetti di interesse pubblico.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario agli emendamenti 13.1 e 13.2.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo, con le osservazioni sopra esposte, e contrario, per mancanza di copertura, sui due emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 10,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Montresori, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 1° luglio 1993, ore 14

Verifica dei poteri

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore
Alfredo Bargi.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 15

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320).

III. Esame del disegno di legge:

- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Commissario straordinario dell'Ente autonomo «Esposizione Universale di Roma».

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- DE ROSA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari (1314).

DIFESA (4^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUFFINO. - Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (1187).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).

- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Nuova disciplina degli esami di maturità (980).
- Riordinamento degli esami di maturità, abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi (1153).
- PISTOIA. - Riforma degli esami di maturità (1156).
- ALBERICI ed altri. - Nuova disciplina degli esami di maturità. Abolizione degli esami di riparazione e istituzione dei corsi integrativi (1255).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 9 e 15

In sede redigente

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).

II. Discussione del disegno di legge:

- SENESI ed altri - Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati LUCCHESI ed altri. - Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato Spa (1179) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPELLI ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643).
- CAPPELLI ed altri. - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644).
- MEO ed altri. - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORRONI ed altri. - Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione (408).
- COPPI. - Riforma del Ministero dell'agricoltura (867).
- COVIELLO ed altri. - Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali (1028).
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali (1088).
- GIBERTONI e OTTAVIANI. - Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola (1261).

In sede redigente

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (1014).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520).
- CALVI ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528).
- TADDEI ed altri. - Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (1276).
- PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094).
- DE VITO ed altri. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270).
- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110).

- CARPENEDO. - Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199).
 - FRANCHI ed altri. - Norme per lo sviluppo dei territori montani (637).
 - COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996).
 - SCHEDE e MARNIGA. - Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046).
 - Nuove disposizioni per le aree montane (1169).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (1249).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale
(*Seguito*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262).
- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553).
- RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047).
- TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (391).

III. Esame del disegno di legge:

- VENTRE ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di dati contenuti nelle prescrizioni mediche (1195).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 1° luglio 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
- CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).

- PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- COSSIGA ed altri. - Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 1° luglio 1993, ore 15

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame congiunto di progetti di atto comunitario, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento:
 - Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti. COM (93) 67 def. del 10 marzo 1993.
 - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. COM (93) 67 def. del 10 marzo 1993.
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
 - MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
 - Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira;*

*Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi
Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi).*

- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 1° luglio 1993, ore 8,30 e 20

ORE 8,30

Audizione del Ministro dell'interno.

ORE 20

Audizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria**

Giovedì 1° luglio 1993, ore 9

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di trattamento tributario dei redditi della famiglia e di agevolazioni fiscali alle associazioni senza scopo di lucro: audizione del prof. Augusto Fantozzi, dell'Università degli studi di Roma.
